Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 37 del 15 febbraio 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 febbraio 2010 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 30

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2010.

Integrazione per errore materiale della delibera n. 731/09/Cons concernente l’individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (Mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE). (Deliberazione n. 1/10/Cons).

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2010.

Mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (Mercato n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercato n. 14 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 2/10/Cons).

SOMMARIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2010.

Integrazione per errore materiale della delibera n. 731/09/Cons concernente l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (Mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE). (Deliberazione n. 1/10/Cons).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 gennaio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 21 dicembre 2009 ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

VISTO che, per un errore materiale, la delibera n. 731/09/CONS non contiene l'allegato a cui fanno riferimento l'art. 14, comma 5 ed il punto D5.21 della suddetta delibera, dove viene indicato con la denominazione "Allegato XX";

RITENUTO necessario integrare la delibera n. 731/09/CONS con il suddetto Allegato;

UDITA la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. La delibera n. 731/09/CONS è integrata dal documento allegato alla presente delibera. Tale documento costituisce l'Allegato 37 della delibera n. 731/09/CONS ed è parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Ogni riferimento all'Allegato XX riportato nella delibera n. 731/09/CONS è da intendersi come riferimento all'Allegato 37.

Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 gennaio 2010

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

10A01360

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2010.

Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (Mercato n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercato n. 14 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 2/10/Cons).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 15 gennaio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - Supplemento Ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Supplemento Ordinario n. 136;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 21 gennaio 2005 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, Parte I – Principali condizioni di fornitura di linee affittate all'ingrosso, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 24/39 del 27 gennaio 2005;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 29 marzo 2005 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, Parte II – Tariffazione dei circuiti parziali di linee affittate all'ingrosso, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83/52 del 1 aprile 2005;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 45/06/CONS del 23 febbraio 2006, recante “Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e n. 14): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 24 febbraio 2006, n. 46;

VISTA la delibera n. 42/08/CIR dell‘11 luglio 2008, recante “Approvazione delle condizioni economiche dell’Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 183/08/CONS del 16 aprile 2008, recante “Avvio del procedimento mercato della fornitura di linee affittate al dettaglio (mercato 7 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 maggio 2008, n. 103;

VISTA la delibera n. 184/08/CONS del 16 aprile 2008, recante “Avvio del procedimento mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all‘ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato 14 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 maggio 2008, n. 103;

VISTA la delibera n. 351/08/CONS di “Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di Impegni presentati ai sensi della legge n. 248/06 dalla società Telecom Italia” del 25 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 luglio 2008, n. 165, che ha sospeso per novanta giorni i termini del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS;

VISTA la delibera n. 542/08/CONS recante "Procedimento di valutazione della proposta di Impegni presentati ai sensi della legge 248/06 da Telecom Italia di cui alla delibera 351/08/CONS: proroga dei termini di sospensione del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 ottobre 2008, n. 234, che ha prorogato di novanta giorni il termine di sospensione stabilito nella delibera n. 351/08/CONS;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante "Approvazione della proposta di Impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302;

VISTA la delibera n. 296/09/CONS del 4 giugno 2009 recante "Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 184/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 giugno 2009, n. 142;

VISTA la delibera n. 597/09/CONS del 28 ottobre 2009 recante "Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 184/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 novembre 2009, n. 260;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità relativi al tema in esame;

VISTA la delibera n. 598/09/CONS del 28 ottobre 2009 recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della Raccomandazione n. 2007/879/CE) e del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della Raccomandazione n. 2003/311/CE)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2009, n. 258;

VISTA la delibera n. 81/09/CIR del 16 dicembre 2009, recante "Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia, per gli anni 2007-2008 -2009, di servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati 13 e 14 (Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale) ed ai circuiti diretti wholesale e circuiti parziali per l'anno 2009", in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

VISTE le istanze di audizione pervenute singolarmente da parte delle società Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Fastweb S.p.A., nonché congiuntamente da parte delle società BT Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A.;

SENTITA, in data 3 dicembre 2009, la società Fastweb S.p.A.;

SENTITE, in data 4 dicembre 2009, le società Wind Telecomunicazioni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e, in audizione congiunta, le società BT Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti singolarmente da Cable&Wireless S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omintel N.V.;

VISTO il contributo prodotto congiuntamente da BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Tiscali S.p.A. e Verizon Italia S.p.A.;

VISTA la delibera n. 1/10/CONS del 15 gennaio 2010, recante "Integrazione per errore materiale della delibera n. 731/09/CONS concernente l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (Mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

CONSIDERATO quanto segue:

INDICE

INDICE DELLE FIGURE

INDICE DELLE TABELLE

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"[1];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"[2];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"[3];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"[4];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"[5].

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007[6] ("la Raccomandazione");
- le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

[1] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
[2] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
[3] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
[4] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
[5] In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.
[6] In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002[7] (le "Linee direttrici");

- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 15 ottobre 2008[8] (la "Raccomandazione sull'art. 7").

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"[9] (di seguito, anche il "Codice").

4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* (la "precedente Raccomandazione")[10], ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell'Allegato della Raccomandazione") sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico e verificato, per i mercati non indicati nell'Allegato alla Raccomandazione, che i cd "tre criteri" risultano soddisfatti (*infra* capitolo 3), le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano,

---

[7] In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.

[8] In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23.

[9] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

[10] In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall'Autorità.

individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

8. L'Autorità ha portato a termine la prima analisi dei mercati dei servizi di linee affittate all'ingrosso (mercati 13 e 14 della precedente Raccomandazione) con la delibera n. 45/06/CONS, stabilendo che in entrambi i mercati non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva.

9. L'Autorità ha, pertanto, identificato Telecom Italia (TI) quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate in tecnologia analogica e digitale per capacità trasmissive fino 2,5 Gbps (mercato 13) e nel mercato dei servizi di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*) per capacità trasmissive fino a 2,5 Gbps (mercato 14) e ha sottoposto tali mercati a regolamentazione.

10. In particolare, l'Autorità, con la delibera n. 45/06/CONS, ha imposto in capo a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi dei segmenti terminali e dei segmenti *trunk* e dei relativi servizi aggiuntivi, l'obbligo di fornitura dei servizi accessori e complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché ai raccordi interni di centrale e dei relativi servizi aggiuntivi, oltre agli obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile e amministrativa, contabilità dei costi e controllo dei prezzi.

11. Le condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi trasmissivi a capacità dedicata all'ingrosso (*trunk* e *terminating*) per il 2006 sono contenute nella delibera n. 42/08/CIR, di approvazione dell'Offerta di Riferimento (OR) di Telecom Italia. Suddette condizioni economiche costituiscono i prezzi iniziali del meccanismo di *network cap* ai quali applicare la riduzione percentuale di tipo IPC – X, prevista dalla delibera n. 45/06/CONS, per gli anni 2007 e 2008. Con la delibera n. 81/09/CIR l'Autorità ha approvato le condizioni economiche dei servizi appartenenti ai mercati 13 e 14 per gli anni 2007 e 2008, sulla base degli obblighi di *network cap* sopra richiamati. In considerazione della conclusione, nel 2008, del periodo di applicazione del *network*

cap, di cui all'art. 13 della delibera n. 45/06/CONS, e della vigenza del generale obbligo di orientamento al costo, di cui all'art. 9 della stessa delibera, l'Autorità, con la stessa delibera n. 81/09/CIR, ha approvato anche le condizioni economiche relative all'anno 2009.

12. Le procedure di migrazione dai circuiti trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro regolamentare ai circuiti dedicati all'ingrosso, *trunk* e *terminating*, previste dalla delibera n. 45/06/CONS, sono state definite con la delibera n. 81/09/CIR nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR per i circuiti dedicati del 2009.

13. Il mercato dei segmenti terminali di linee affittate è anche compreso tra i servizi "SPM" (Significativo Potere di Mercato) di accesso, oggetto degli Impegni di Telecom Italia approvati con la delibera n. 718/08/CONS.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1.Introduzione

14. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici[11], definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

15. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

16. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

17. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

[11] Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

2.2. I mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani nella definizione della Commissione

18. La precedente Raccomandazione individuava due mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* per la fornitura all'ingrosso di linee affittate: il mercato dei segmenti terminali di linee affittate (*terminating*, mercato n. 13) ed il mercato dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*, mercato n. 14).

19. Tali mercati sono stati oggetto di due successive Raccomandazioni[12] della Commissione, relative alle condizioni di fornitura e di tariffazione.

20. La Commissione, nella Raccomandazione del 2007, ha eliminato il mercato dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*) dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante,* mentre ha mantenuto in tale lista il mercato di dei segmenti terminali di linee affittate (*terminating*), indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o dedicata.

21. La Commissione, nell'*Explanatory Note*[13], osserva innanzitutto che i mercati dei servizi a capacità dedicata sono in relazione con altri mercati forniti su rete fissa. Per esempio, in particolari circostanze, i servizi a capacità dedicata, possono costituire un'alternativa ai servizi ULL e viceversa, ed i servizi *trunk* possono costituire un'alternativa ai servizi di transito di lunga distanza e viceversa.

22. Inoltre, la Commissione osserva come le definizioni dei segmenti *trunk* e *terminating* dipendano dalla topologia di rete di ciascuno Stato Membro e devono quindi essere decise dall'ANR.

23. Per quanto riguarda i segmenti *trunk*, la Commissione osserva che nella maggior parte degli Stati Membri sono state costruite infrastrutture alternative a quella dell'operatore dominante, almeno per le principali direttrici di traffico. Ciò dovrebbe costituire, di per sé, un indicatore del fatto che le barriere all'entrata in questo mercato non sono elevate e che vi è una tendenza verso una situazione di effettiva concorrenza. Dal momento che la Commissione ritiene anche verosimile che questa tendenza prosegua, ha deciso di rimuovere il mercato dalla lista della Raccomandazione.

24. Per quanto riguarda i segmenti *terminating*, invece, la Commissione osserva che in tutta Europa si riscontra ancora la presenza di forti barriere all'entrata e l'assenza di una effettiva concorrenza, in quanto i segmenti *terminating* spesso utilizzano la rete di accesso capillare dell'operatore dominante. Il controllo di tale rete di accesso continua a

---

[12] Raccomandazione della Commissione del 21 gennaio 2005 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, Parte I – "Principali condizioni di fornitura di linee affittate all'ingrosso" e Raccomandazione del 29 marzo 2005 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, Parte II – "Tariffazione dei circuiti parziali di linee affittate all'ingrosso".

[13] Cfr. Par 4.2.3. della *"Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets"*, C(2007) 5406.

rappresentare un vantaggio competitivo per l'operatore dominante che gli operatori alternativi ancora non sono riusciti a superare nella maggior parte degli Stati Membri.

2.3. Descrizione tecnica dei servizi di capacità trasmissiva dedicata

25. I servizi a capacità dedicata all'ingrosso consentono di collegare due o più punti di rete garantendo una capacità di trasmissione di alta qualità, trasparente, simmetrica, con latenza e *jitter* limitati, non condivisa con altri operatori e utilizzabile dall'operatore acquirente per fornire diverse tipologie di servizi sui mercati al dettaglio.

26. Si tratta tradizionalmente di servizi a commutazione di circuito, ossia di servizi dove la capacità del canale trasmissivo è interamente dedicata ad uno specifico operatore. In altri termini, una linea affittata è un collegamento punto-punto a banda costante e con garanzia di elevati livelli di servizio.

27. La precedente Raccomandazione prevedeva che per i servizi all'ingrosso a capacità dedicata dovessero essere individuati due mercati distinti, il mercato *terminating* (segmento locale) ed il mercato *trunk* (segmento di lunga distanza), e che le ANR dovessero individuare gli elementi di rete coinvolti nella fornitura di ciascuno dei due servizi in base alla topologia di rete specifica di ciascuno Stato Membro.

28. Con riferimento al contesto nazionale, in ottemperanza alla precedente Raccomandazione, l'Autorità con la delibera n. 45/06/CONS ha identificato come nodi di demarcazione tra segmenti *trunk* e *terminating*, i nodi RED[14] di secondo livello della rete regionale di trasporto di Telecom Italia. Tale livello di rete, infatti, distingue nettamente le caratteristiche delle rete di trasporto di breve e media distanza (*terminating*) dalla rete di trasporto di lunga distanza (*trunk*)[15].

29. La struttura della rete trasmissiva tradizionale di Telecom Italia[16], come illustrato nella figura che segue, è organizzata nei seguenti livelli gerarchici:

- Nazionale;
- Regionale, a sua volta articolato in due livelli:
  - II livello (livello superiore);
  - I livello (livello inferiore).
- Locale.

30. L'interconnessione fra i diversi livelli della rete di TI avviene:

---

[14] Con la sigla RED (Ripartitore Elettronico Digitale) nel seguito si indica il generico apparato di comunicazione di TI dedicato ai circuiti numerici. Gli apparati attualmente presenti in rete sono DXC (*Digital Cross Connect*) che possono supportare diverse tecnologie di trasporto a circuito SDH, ma offrono anche interfacce *GbEthernet* e OTN (*Optical Transport Network*).

[15] Cfr. paragrafo 77 della delibera n. 45/06/CONS.

[16] Cfr. paragrafi 48-52 della delibera n. 45/06/CONS.

- fra la rete nazionale e la rete regionale di secondo livello tramite una coppia di nodi per ciascuna rete regionale (*dual homing*);
- fra le reti regionali di primo e di secondo livello tramite due nodi di interconnessione;
- fra la rete locale e la rete regionale di primo livello tramite un unico punto di interconnessione (*single homing*).

Figura 1 - Struttura gerarchica di rete di Telecom Italia

31. Le relazioni tra gli elementi funzionali della rete telefonica pubblica (SL, SGU, SGT) e la rete trasmissiva descritta al punto precedente possono essere così individuate:

- Nodi della rete regionale di II livello: includono tutti gli SGT ed i principali SGU;
- Nodi della rete regionale di I livello: includono i restanti SGU;
- Nodi della rete locale includono tutti gli SL e un SGU.

32. In effetti, facendo riferimento alla topologia di rete di Telecom Italia riportata nella Figura 1, il primo punto in cui è tecnicamente possibile l'interconnessione per la fornitura di un segmento terminale è rappresentato dai nodi RED di livello locale. Pertanto, considerata l'esigenza degli operatori alternativi di disporre di punti di attestazione presso la rete di Telecom Italia per l'acquisto di servizi *terminating* raggiungibili con infrastrutture proprie, la delibera n. 45/06/CONS ha stabilito che tutti i nodi di interconnessione della rete descritta, da quelli di livello locale fino ai nodi della rete regionale di II livello, fossero nodi per la fornitura di servizi *terminating*. In tal modo la demarcazione tra servizi *terminating* e *trunk* è stata individuata sulla base del

livello di rete al quale sono maggiormente interconnessi gli operatori; consentendo comunque l'interconnessione anche ad un livello più basso della rete.

33. Dal momento che gli operatori alternativi per poter acquistare servizi *terminating* necessitano di interconnettersi a tali nodi, la delibera n. 45/06/CONS ha individuato altresì i seguenti flussi di interconnessione all'interno di un bacino regionale, qualificandoli come servizi accessori ai servizi in esame:

- "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale": circuiti di capacità dedicata tra PoP dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia[17];
- "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale": circuiti di capacità dedicata tra il PoP dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia[18];
- "raccordo interno di centrale": servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale.

34. La delibera n. 45/06/CONS ha, infine, definito i segmenti *trunk* come "*circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti*", quindi tra due nodi regionali di II livello della rete di Telecom Italia. Anche per usufruire di tale servizio un operatore alternativo deve poter acquisire flussi di interconnessione o raccordi interni di centrale.

35. Si osserva che le reti degli operatori alternativi, essendo di più recente costruzione, utilizzano una topologia differente da quella di Telecom Italia. Tali reti, infatti, sono costituite da MAN (*Metropolitan Area Network*) relative ad ambiti geografici locali in cui ciascun operatore ha investito in infrastrutture di rete e prevedono uno o più POP locali a seconda del livello di domanda dei servizi.

36. Tradizionalmente i servizi a capacità dedicata sono stati forniti su tecnologie a commutazione di circuito avvalendosi delle reti SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) e PDH (*Plesiochronous Digital Hierarchy*)[19]. Questa tipologia di circuiti, sia *trunk* sia *terminating*, è quella attualmente sottoposta a regolamentazione.

37. Si osserva che negli ultimi anni la crescente necessità degli operatori di offrire servizi convergenti voce/dati alla clientela *retail* ha contribuito a un'elevatissima

---

[17] Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello.

[18] Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello.

[19] Sebbene la tecnologia PDH possa considerarsi obsoleta, è tuttavia ancora impiegata principalmente nelle porzione di *backhaul* delle reti radiomobili per la gestione della sincronizzazione del segnale radio.

diffusione, in vari livelli della rete, di tecnologie di comunicazione a pacchetto necessarie per la gestione di questo tipo di servizi.

38. In particolare, buona parte delle infrastrutture di interconnessione a livello regionale e metropolitano si avvalgono ormai di nuove tecnologie trasmissive basate su interfacce *Ethernet*, che hanno sostituito le interfacce trasmissive SDH, permettendo una maggiore interoperabilità con i sistemi necessari alla gestione dei servizi convergenti.

39. La tecnologia *Ethernet* permette di offrire *standard* di qualità di servizio[20] paragonabili a quelli della tecnologia SDH, permettendo tuttavia un uso più efficiente delle risorse disponibili[21]. Infatti è possibile ottenere una qualità percepita apprezzabile del servizio trasmissivo, aggiungendo una "priorità" ai pacchetti per garantire il corretto funzionamento di un dato servizio a discapito di altri. Inoltre è possibile offrire flessibilità nella gestione delle connessioni: punto-punto (E-*line*)[22] e multipunto-multipunto (E-LAN)[23].

40. Pertanto, la tecnologia *Ethernet*, dal punto di vista tecnico, potrebbe essere considerata quasi equivalente alla tecnologia SDH in termini di qualità del servizio offerto. Tuttavia, non essendo tale tecnologia ricompresa nei mercati sottoposti a regolamentazione, l'Autorità, nei paragrafi relativi alla definizione del mercato[24], svolge una analisi volta a valutare la sostituibilità dal punto di vista economico dei servizi che si avvalgono di tale tecnologia con quelli in tecnologia SDH.

2.3.1. Segmento trunk

41. La Figura 2 riporta un esempio schematico di disaggregazione logica dei servizi trasmissivi a capacità dedicata in segmenti *terminating* e *trunk*, evidenziando in particolare i segmenti della rete *backbone* tra alcuni bacini trasmissivi regionali.

42. La catena impiantistica dei segmenti *trunk* è costituita esclusivamente da collegamenti trasmissivi della rete di trasporto di lunga distanza (dal secondo livello della rete trasmissiva) necessari a collegare nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi regionali diversi. Tali bacini sono stati identificati con la delibera n. 45/06/CONS in base alle coppie di nodi di II livello della rete nazionale contemplati dall'architettura di rete SDH/PDH di Telecom Italia. Tuttavia il supporto trasmissivo per il *trunk,* in quanto elemento della dorsale di rete nazionale, è costituito prevalentemente dalla rete in fibra SDH.

---

[20] Ad esempio ritardi, capacità dei *link* e disponibilità.
[21] La scalabilità delle tecnologie a pacchetto, oltre a consentire guadagni di efficienza sui costi produttivi correnti, consente di conseguire risparmi di costo nel lungo termine.
[22] Si possono fornire trasmissioni dati simmetriche con prestazioni assicurate in termini di ritardo e perdita di pacchetti.
[23] Si possono configurare in modo flessibile le interconnessioni tra apparati di rete con la possibilità di realizzare reti virtuali all'interno di una topologia più complessa.
[24] Vedi paragrafo 90 e seguenti.

Figura 2 - Esempio di segmenti *trunk* nella dorsale di rete di trasporto di lunga distanza

2.3.2. Segmento terminating

43. Come illustrato nella figura 3, i segmenti *terminating*, possono coinvolgere tre livelli gerarchici della rete di Telecom Italia: il livello 0, relativo alla rete di distribuzione, ed i livelli 1 e 2, afferenti alla rete di trasporto di breve e media distanza. Dalla figura si desume che la composizione dei vari segmenti *terminating* dipende dal livello di infrastrutturazione raggiunto dall'operatore alternativo e dalla ubicazione fisica del cliente finale. Resta fermo in ogni caso il vincolo regolamentare (delibera n. 45/06/CONS) in base al quale il segmento *terminating* non può oltrepassare i confini del bacino regionale trasmissivo nel quale il *terminating* stesso è situato.

44. La catena impiantistica dei segmenti *terminating* è costituita dagli elementi destinati a collegare un punto terminale di rete con un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia, situato all'interno di uno dei bacini trasmissivi regionali.

Figura 3 - Segmenti *terminating* all'interno di un bacino trasmissivo regionale

45. I segmenti *terminating* possono quindi essere costituiti da elementi della rete di accesso nonché da elementi della rete di trasporto di breve distanza entro i confini di uno specifico bacino regionale trasmissivo.

46. I portanti trasmissivi afferenti alla rete di accesso dei segmenti *terminating* sono costituiti sia da cavi in rame che dalla fibra ottica, a seconda della capacità trasmissiva richiesta dal collegamento e, occasionalmente, da ponti radio[25].

47. I portanti trasmissivi della rete di trasporto di breve distanza sono, invece, costituiti dalla rete fissa in rame ed in fibra ottica. Le tecnologie utilizzate su tali portanti sono basate su reti PDH ed SDH.

---

[25] Anche se i ponti radio dispongono di una minore capacità trasmissiva e di un minore raggio di copertura, possono presentare vantaggi in termini di realizzazione, in quanto possono essere facilmente impiegati per il collegamento di aree caratterizzate da bassa densità di popolazione ed elevati costi di realizzazione di infrastrutture di rete fissa, legati per esempio alla conformazione territoriale.

2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

48. Come illustrato nella delibera n. 45/06/CONS[26] nei mercati dei circuiti dedicati all'ingrosso, sia *trunk* che *terminating*, dal lato della domanda sono presenti operatori di rete fissa, di rete mobile e *Internet Service Providers* (ISP), che necessitano di acquistare capacità trasmissiva come *input* per la fornitura di servizi a clienti finali, ad altri operatori del settore o per il completamento della propria rete.

49. I servizi *trunk* e *terminating* sono domandati, sia disgiuntamente sia congiuntamente, per due finalità.

50. In primo luogo sia il *trunk* sia il *terminating* sono acquistati dagli operatori alternativi per la fornitura del servizio di linee affittate ai clienti finali (cosiddetta capacità dedicata *Wholesale* per *Retail* - WpR). Questi ultimi sono, in genere, aziende di dimensioni medio-grandi che necessitano di servizi di comunicazione di elevata qualità.

51. In secondo luogo, i servizi in esame sono acquistati come un generico *input*, che gli operatori alternativi utilizzano per la fornitura di qualunque servizio di capacità trasmissiva all'ingrosso e/o al dettaglio, per gli altri operatori o per se stessi (cosiddetta capacità dedicata *Wholesale Input* Generico (WIG). I segmenti *trunk* sono acquistati con questa finalità da operatori meno infrastrutturati, di rete fissa o mobile, che necessitano di completare la propria rete di lunga distanza nelle aree risultate più difficili da servire con risorse di rete proprietarie.

52. Telecom Italia rappresenta l'unico operatore presente esclusivamente dal lato dell'offerta per entrambe le categorie di servizi (WpR e WIG) in quanto, data la capillarità della propria rete, non necessita di acquistare capacità da altri operatori.

53. Gli operatori alternativi di rete fissa sono presenti sia dal lato della domanda (cfr. *supra* par. 50), sia dal lato dell'offerta. In particolare, nel mercato *trunk*, sul versante dell'offerta, oltre a Telecom Italia, sono presenti sul mercato diversi operatori di rete fissa dotati di infrastrutture di rete idonee a fornire servizi a capacità dedicata in modo diffuso sul territorio, sia su scala nazionale[27] che regionale[28]. Il principale fornitore di servizi *terminating* è Telecom Italia. Tale circostanza è riconducibile al fatto che gli operatori alternativi di rete fissa dispongono più di infrastrutture di trasporto di lunga distanza che non di segmenti *terminating*.

54. Gli operatori di rete mobile, invece, sono presenti solo dal lato della domanda, in quanto acquistano esclusivamente servizi WIG per il trasporto del traffico sulla propria rete. Tipicamente gli operatori mobili acquistano servizi *terminating* per rilegare le BTS.

---

[26] Cfr. paragrafi 83-90.
[27] Colt, Eutelia, Fastweb, Infracom, Retelit, Tiscali, Verizon, Wind.
[28] Acantho (Emilia Romagna), Brennercom (Trentino Alto Adige), Interoute (Toscana-Lazio), Satcom (Emilia Romagna), Terrecablate (Toscana).

55. La suddivisione tra servizi WpR e WIG evidenzia la peculiarità del mercato all'ingrosso della capacità dedicata per il quale viene meno la corrispondenza univoca tra servizi *retail* e *wholesale*. Solo i primi servizi (WpR), infatti, sono definiti proprio in funzione dei mercati *retail*, mentre i secondi (WIG) rappresentano la capacità acquistata all'ingrosso dagli operatori alternativi, dagli ISP e dagli operatori mobili per completare la propria rete.

56. Considerando la gamma di velocità offerte nel mercato in esame, si può affermare che l'area di sovrapposizione fra le due funzioni d'uso dei servizi *wholesale* (WpR e WIG) si colloca nelle classi di velocità medie ed alte. Le basse velocità rappresentano, esclusivamente, servizi WpR regolamentati, mentre le altissime velocità si utilizzano unicamente nella fornitura di servizi WIG.

57. Si osserva, infine, che i servizi *trunk e terminating* vengono utilizzati non solo per la vendita a operatori terzi, ma anche per l'autoproduzione, cioè per la fornitura interna di *input wholesale*.

2.5. Caratterizzazione dei mercati al dettaglio

58. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, il punto di partenza per la definizione dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Tale caratterizzazione è logicamente antecedente alla definizione dei mercati all'ingrosso, dal momento che la domanda di servizi all'ingrosso è una domanda derivata dalla domanda di servizi finali.

59. Questo tipo di relazione è più labile nel caso delle linee affittate, in quanto parte della capacità acquistata all'ingrosso dagli operatori alternativi e dagli ISP può essere utilizzata per fornire al dettaglio servizi differenti dalle linee affittate. A questo proposito la stessa Raccomandazione afferma che, con riferimento alle linee affittate, "*si possono definire mercati al dettaglio e all'ingrosso **grosso modo** paralleli*". In questo senso, l'unico parallelismo riscontrabile tra servizi all'ingrosso ed al dettaglio è quello relativo ai servizi WpR, in quanto i servizi WIG possono costituire un *input* per la vendita di qualsiasi servizio sia al dettaglio sia all'ingrosso.

60. Alla luce di queste considerazioni, limitatamente ai servizi WpR (sia *trunk* sia *terminating*), il primo passo per la definizione del mercato delle linee affittate all'ingrosso è costituito dalla caratterizzazione del corrispondente mercato al dettaglio, la cui definizione è stata sottoposta dall'Autorità a consultazione pubblica, con la delibera n. 315/09/CONS. In tale delibera l'Autorità definisce il mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio, avente dimensione geografica nazionale, come "*il mercato dei collegamenti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi*". Tali servizi consentono di realizzare collegamenti con capacità trasmissiva trasparente, permanente e dedicata tra due o più sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali.

61. I servizi WIG, come illustrato al paragrafo 51, possono fungere da *input* per la fornitura di qualunque servizio sia all'ingrosso sia al dettaglio.

2.6.Definizione dei mercati all'ingrosso dei servizi di capacità trasmissiva dedicata

2.6.1. Il mercato del prodotto dei servizi trunk

62. Il punto di partenza per giungere alla corretta individuazione del mercato *trunk* dal punto di vista merceologico, in assenza di una definizione della Raccomandazione, è costituito dalla definizione adottata dall'Autorità nell'ambito della precedente analisi (delibera n. 45/06/CONS), sulla base delle indicazioni che la Commissione ha fornito nell'allegato alla precedente Raccomandazione.

63. Nella delibera n. 45/06/CONS i circuiti interurbani di linee affittate, ovvero i segmenti *trunk*, sono definiti come "*circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti*", che utilizzano le tecnologie SDH e PDH.

64. Partendo da tale definizione, è necessario verificare se, nel periodo di tempo intercorso dall'analisi precedente, siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere la precedente definizione superata. In particolare, al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, è necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilità tra i seguenti servizi:

- .sostituibilità tra servizi *trunk* e servizi di transito (mercato n. 10 della precedente Raccomandazione);
- sostituibilità tra servizi *trunk* e servizi di trasporto a banda larga di lunga distanza (mercato 5).

Sostituibilità tra servizi trunk *e servizi di transito (mercato n. 10 della precedente Raccomandazione)*

65. Il servizio di transito consiste nella trasmissione e commutazione di una chiamata vocale attraverso uno o più autocommutatori della rete dell'operatore di transito; quest'ultimo offre quindi un servizio di trasporto o inoltro della chiamata dalla rete dell'operatore di origine alla rete dell'operatore di destinazione.

66. Sebbene, come indicato anche nella Raccomandazione, un'impresa che fornisce servizi ad un ristretto numero di utenti finali possa ricorrere all'utilizzo di linee affittate in alternativa all'uso di servizi di inoltro delle chiamate all'ingrosso, l'Autorità ritiene che i due servizi in esame non siano sostituibili.

67. Infatti l'Autorità, in linea con quanto indicato dalla Commissione, osserva che i servizi di transito hanno una finalità d'uso diversa da quella delle linee affittate, in quanto queste ultime forniscono una capacità dedicata fra due punti fissi della rete,

mentre il servizio di transito si riferisce all'inoltro di singole chiamate commutate nella rete telefonica in postazione fissa. Inoltre, poiché molti operatori ricorrono all'acquisto di circuiti e collegamenti affittati al fine di realizzare o completare la propria rete di comunicazioni elettroniche sulla quale forniscono e auto producono anche servizi di transito, l'Autorità ritiene che le due tipologie di servizi siano collegate - più che da una relazione di sostituibilità - da una relazione di tipo verticale, ove i circuiti *trunk* possono rappresentare un *input* dei servizi di transito.

68. La diversa finalità d'uso delle due tipologie di servizi si riflette anche in significative differenze in termini di livello e struttura dei prezzi. In particolare, mentre il servizio di transito è venduto ad un prezzo espresso su base minutaria, il circuito *trunk* è venduto ad un prezzo che riflette la sua capacità trasmissiva, indipendentemente dall'utilizzo effettivo che ne fa l'acquirente. Infine, le notevoli differenze qualitative dei due servizi in esame, concorrono, assieme ad altri elementi, alla presenza di soggetti diversi sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta.

69. In virtù delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che i circuiti *trunk* ed i servizi di transito appartengano a mercati differenti.

Sostituibilità tra servizi trunk e servizi di trasporto a banda larga di lunga distanza (mercato 5)

70. I servizi di trasporto a banda larga di lunga distanza consentono il trasporto dei dati nel *core network* tra due "nodi *Parent*" della rete ATM di Telecom Italia. Tali servizi, attualmente non sottoposti a controllo dei prezzi, sono utilizzati dagli operatori per raccogliere il flusso di dati generato dai propri utenti a banda larga presso un nodo (*distant*) differente da quello (*parent*) presso cui i propri utenti sono attestati.

71. Dal punto di vista della disponibilità di punti di interconnessione i servizi di trasporto a banda larga appaiono sostituibili con i servizi *trunk* in quanto i punti di interconnessione ai nodi *parent* della rete ATM di Telecom Italia coincidono con i punti di interconnessione ai Nodi Trasmissivi Regionali (NTN) per la consegna dei circuiti *trunk*. In aggiunta, qualora opportunamente configurati, i servizi di trasporto a banda larga potrebbero fornire prestazioni – e garantire livelli qualitativi – paragonabili, ma non identiche, a quelle fornite dai servizi trasmissivi a capacità dedicata.

72. D'altra parte la tecnologia ATM, l'unica tecnologia di trasporto di lunga distanza a banda larga attualmente disponibile in Italia, non fornisce le medesime funzionalità di un servizio a capacità dedicata come un servizio *trunk*. La separazione dei flussi di dati in *Virtual Path* (VP) tipica del trasporto a banda larga può certamente garantire ampia flessibilità di utilizzo per servizi a capacità contesa indirizzati ad utenti singoli o a un numero limitato di utenti, ma non essere altrettanto adeguata a soddisfare gli acquirenti di servizi *trunk*, i quali utilizzano la capacità dedicata per vari usi e non solo per il trasporto di dati rivolti all'utenza a banda larga al dettaglio.

73. In aggiunta, nel momento in cui si richiedono servizi a banda larga di qualità (da misurarsi in termini di rapporto fra MCR e PCR) crescente, i prezzi aumentano al punto

da non rendere sempre conveniente la sostituzione dei servizi *trunk* con i servizi di trasporto a banda larga anche laddove la sostituibilità sia tecnicamente fattibile. Si ritiene pertanto che i servizi di trasporto a banda larga di lunga distanza non siano sostituibili con i servizi *trunk*.

Conclusioni circa la definizione del mercato dei servizi trunk

74. L'analisi di sostituibilità svolta ha mostrato che i servizi *trunk* non sono sostituibili né con i servizi di transito (mercato 10 della precedente Raccomandazione) né con i servizi *bitstream* di lunga distanza (mercato 5).

75. L'Autorità, pertanto, conclude che il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, è costituito da circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti, che utilizzano le tecnologie SDH e PDH.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato del prodotto dei servizi *trunk*?

Le osservazioni degli operatori

D1.1. Tutti gli operatori intervenuti alla consultazione pubblica hanno espresso, in linea di principio, parere concorde sulla definizione del mercato del prodotto dei servizi *trunk* proposta dall'Autorità.

D1.2. Tuttavia, Telecom Italia non condivide la scelta dell'Autorità di mantenere come punto di demarcazione tra segmento *trunk* e segmento *terminating* il nodo regionale di secondo livello. Telecom Italia ritiene che tale scelta non solo non terrebbe conto dell'effettivo livello di interconnessione fra le reti degli operatori alternativi e quella di Telecom Italia, che ormai avviene a livello provinciale, ma disincentiverebbe gli investimenti infrastrutturali da parte degli operatori alternativi.

D1.3. Telecom Italia ritiene, inoltre, che la definizione del mercato del prodotto dei servizi *trunk* possa essere estesa anche alle tecnologie di trasmissione dati a pacchetto, non riscontrando problematiche tecniche che ne impediscano l'inclusione. Anche Wind ritiene che nella definizione del mercato del prodotto dei circuiti *trunk* sia necessario includere la tecnologia *Ethernet*, come per i circuiti *terminating.* Similmente, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon, pur concordando sull'inclusione della tecnologia *Ethernet* nel mercato dei circuiti a capacità dedicata (*terminating*), ritengono che questa tecnologia debba essere esplicitamente menzionata nella definizione stessa dei suddetti circuiti nonché circuiti *trunk,* al fine di evitare erronee interpretazioni degli obblighi in capo a Telecom Italia.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.4. In merito alla richiesta di Telecom Italia di spostare la demarcazione tra segmento *trunk* e segmento *terminating* ad un livello più basso della gerarchia di rete, l'Autorità osserva innanzitutto che, a livello nazionale non è ancora presente sul mercato un numero di operatori alternativi infrastrutturati al punto tale da rendere opportuno spostare la demarcazione tra mercati per servizi a capacità dedicata a livello interprovinciale. A tal riguardo, l'Autorità nota anche come, dallo stesso documento presentato da Telecom Italia (Figura 1), si evinca che, se è vero che esistono più di quattro operatori (inclusa Telecom Italia) che possono garantire interconnettività interregionale su circuiti a capacità dedicata a livello nazionale, certamente il numero di operatori in grado di garantire l'interconnettività a livello provinciale è inferiore. Inoltre, si rileva che l'analisi dei mercati in oggetto è stata effettuata basandosi su dati relativi a ricavi e volumi di circuiti a capacità dedicata afferenti a bacini regionali e interregionali. Peraltro, l'Autorità osserva che è ancora in fase di definitiva implementazione il quadro regolamentare stabilito dalla precedente analisi di mercato: la delibera n. 81/09/CIR ha appena definito le procedure di migrazione da circuiti a capacità dedicata del vecchio quadro regolamentare verso i circuiti *trunk* e *terminating* del vigente quadro regolamentare. Pertanto, l'Autorità non ritiene opportuno procedere in questo momento ad una ridefinizione dei confini tra i due mercati.

D1.5. In merito all'affermazione di Telecom Italia riguardante l'incentivazione alla infrastrutturazione da parte degli operatori alternativi, l'Autorità ritiene che la strategia regolatoria attuata nei mercati oggetto della presente delibera debba essere coerente con quella attuata nei collegati mercati dell'accesso. In tal senso, l'Autorità ritiene di dover perseguire come obiettivo l'efficienza allocativa attuando una strategia regolatoria che tenga conto del *trade-off* tra misure direttamente connesse all'incentivazione degli investimenti e misure strutturali per la salvaguardia dei principi di accesso, non discriminazione e trasparenza. In tal senso, l'Autorità non ritiene opportuno spostare il punto di demarcazione tra circuiti *trunk* e *terminating*.

D1.6. Infine, in merito alla richiesta degli operatori di includere le tecnologie a pacchetto nella definizione del mercato del prodotto dei servizi *trunk*, l'Autorità non ravvisa la necessità di modificare la definizione utilizzata in quanto ritiene che l'eventuale inclusione di questa tipologia di circuiti non modificherebbe i risultati dell'analisi.

2.6.2. Il mercato geografico dei servizi trunk

76. La definizione dei confini geografici del mercato dipende dall'omogeneità delle condizioni competitive sul territorio. L'Autorità rileva che il territorio nazionale è servito da un numero significativo di operatori che forniscono circuiti di lunga distanza, praticando le stesse condizioni economiche su tutto il territorio nazionale.

77. L'Autorità, pertanto, ritiene che il mercato dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*) abbia dimensione geografica nazionale.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato geografico dei servizi *trunk*?

Le osservazioni degli operatori

D2.1. Tutti gli operatori (Telecom Italia, Cable&Wireless, BT Italia, Colt, Tiscali, Verizon, Fastweb, Vodafone e Wind) che hanno preso parte alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorità di considerare il mercato dei servizi *trunk* di dimensione nazionale.

D2.2. Telecom Italia, in particolare, osserva come la progressiva estensione delle infrastrutture alternative abbia gradualmente condotto all'affermazione di condizioni di piena competitività, in maniera sostanzialmente omogenea sul territorio nazionale.

D2.3. D'altra parte, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon ritengono che, pur essendo le reti alternative di lunga distanza degli operatori alternativi caratterizzate da una topologia pressoché uniforme sul territorio nazionale, in alcune limitate aree si riscontra una maggiore presenza della rete di TI.

Le valutazioni dell'Autorità

D2.4. L'Autorità, rilevando l'accordo tra tutti i soggetti rispondenti alla consultazione pubblica circa la definizione del mercato geografico, conferma la propria posizione.

2.6.3. Il mercato del prodotto dei servizi terminating

78. La Commissione nella Raccomandazione, ha definito il mercato dei servizi *terminating* come il mercato della fornitura all'ingrosso di "*segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire capacità affittata o dedicata*".

79. L'Autorità al fine di giungere alla corretta individuazione del mercato rilevante dei servizi *terminating*, tenuto conto della definizione della Commissione, considera come punto di partenza la definizione del mercato del primo ciclo di analisi e verifica, se nel periodo di tempo intercorso dall'analisi precedente, siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere superata la definizione adottata con la delibera n. 45/06/CONS.

80. Tale delibera definisce "*i segmenti terminali di linee affittate*", ovvero "*segmenti terminating*" come "*circuiti di capacità dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un*

punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia"[29]. Il mercato include *"i segmenti terminali di linee affittate in tecnologia analogica e digitale per capacità trasmissive fino 2,5 Gbps"*[30], forniti su reti SDH e PDH.

81. Ai sensi dell'art. 1, punto *v*, del Capo Primo del Codice, per punto terminale di rete si intende: "*il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio*".

82. Dal combinato disposto del Codice e della definizione della delibera n. 45/06/CONS, discende che i circuiti *terminating* possono essere utilizzati per collegare un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia con una sede d'utente o con una BTS di un operatore mobile.

83. Nel primo caso il circuito *terminating* generalmente viene acquistato da altri operatori come *input wholesale* finalizzato all'offerta di servizi di linee affittate *retail* (WpR) ed è realizzato prevalentemente da portanti trasmissive di rete fissa. In questo caso, infatti, il raggiungimento dell'utente finale attraverso ponti radio non sarebbe sempre tecnicamente fattibile e potrebbe risultare più oneroso rispetto ai collegamenti di rete fissa, più capillari e quindi adatti a raggiungere tutte le sedi degli utenti finali.

84. Nel secondo caso, il circuito *terminating* è acquistato dagli operatori di rete mobile per il rilegamento delle BTS, quindi come un *input* generico per il completamento delle reti di telefonia mobile (WIG). Quest'ultimo tipo di circuiti può essere realizzato sia attraverso infrastrutture di rete fissa sia attraverso ponti radio. Questa modalità di realizzazione del collegamento generalmente è in grado di garantire una minore capacità trasmissiva rispetto alle portanti trasmissive su rete fissa ed ha un raggio di copertura limitato. Tuttavia, si tratta di una modalità di realizzazione dei collegamenti viepiù utilizzata dagli operatori di rete mobile che rilegano le BTS con infrastruttura proprietaria, in quanto, a fronte di un maggiore investimento iniziale, presenta notevoli vantaggi in termini di facilità di realizzazione e di economicità di gestione.

85. Nonostante le due tipologie di circuiti siano state trattate indistintamente nella delibera n. 45/06/CONS, l'Autorità osserva che nel periodo di tempo intercorso dalla precedente delibera le stesse hanno accentuato le caratteristiche distintive sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta.

86. In tal senso, i circuiti per il rilegamento delle sedi d'utente sono acquistati prevalentemente da operatori di rete fissa e sono offerti sia da Telecom Italia sia,

[29] Art. 1, comma 1, punto c, della delibera n. 45/06/CONS.
[30] Art. 2 , comma 1, della delibera n. 45/06/CONS.

seppure in misura minore, da altri operatori di rete fissa. I circuiti per il rilegamento delle BTS, sono acquistati dagli operatori mobili e sono venduti quasi esclusivamente da Telecom Italia. Si osserva che gli operatori mobili ricorrono sempre meno all'acquisto di circuiti dedicati su rete fissa da Telecom Italia, in quanto stanno gradualmente sostituendo questi circuiti con ponti radio proprietari.

87. Alla luce delle summenzionate differenze, l'Autorità ritiene necessario individuare due mercati distinti per le due diverse tipologie di collegamento.

88. Inoltre, per entrambe le tipologie di collegamento, l'Autorità, al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, partendo dalla definizione della delibera n. 45/06/CONS, ritiene necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilità tra i seguenti servizi:

- Sostituibilità tra segmenti *terminating* basati su tecnologie tradizionali (PDH ed SDH) e segmenti *terminating* basati su *Ethernet*;
- Sostituibilità tra segmenti *terminating* e servizi di accesso disaggregato;
- Sostituibilità tra circuiti *terminating* e servizi *bitstream* di breve-media distanza;

Sostituibilità tra segmenti terminating *basati su tecnologie tradizionali (PDH ed SDH) e segmenti* terminating *basati su Ethernet;*

89. Come precedentemente esposto (cfr. par. 38 e 39), buona parte delle infrastrutture di interconnessione a livello intra regionale e metropolitano si avvale ormai di nuove tecnologie trasmissive basate su interfacce *Ethernet,* attraverso le quali è possibile fornire agli operatori richiedenti servizi tecnicamente assimilabili ai circuiti dedicati.

90. Al fine di valutare la sostituibilità dal punto di vista economico tra circuiti *Ethernet* e circuiti *terminating*, l'Autorità ha effettuato un confronto, riportato nelle figure che seguono, tra i prezzi dei circuiti *terminating* pubblicati nell'OR di Telecom Italia 2008 e quelli dei circuiti in tecnologia *Ethernet* pubblicati sul sito Telecom Italia *Wholesale*. Telecom Italia vende due tipi di servizi *Ethernet*, utilizzabili nella parte dell'accesso in sostituzione dei servizi *terminating*: Elios e MetroGiganet.

91. Il primo servizio (Elios) impiega tecnologie di trasporto *Ethernet* su SDH, cioè si tratta di un *upgrading* del *terminating*, cui si aggiunge un servizio di gestione di capacità anche frazionaria di una interfaccia GbEthernet.

92. La seconda offerta (MetroGiganet), che impiega tecniche di trasmissione direttamente su *Ethernet*, è articolata in quattro classi di capacità: 622Mbit/s, 1.25Gbit/s, 2.5Gbit/s e 10Gbit/s.

93. Le figure che seguono riportano un confronto tra i prezzi annuali dei servizi *terminating* con capacità di 10 Mbit/s e 34 Mbit/s e di quelli Elios con capacità di 10 Mbit/s e 40 Mbit/s, per distanze tra 0 e 60 chilometri.

94. In particolare, la Figura 4 mostra come il prezzo dei servizi Elios a 10 Mbit/s è sempre superiore a quello dei *terminating* per distanze inferiori ai 30 chilometri, mentre diventa più conveniente per distanze superiori[31].

Figura 4 - Prezzi annuali di 5 circuiti *terminating* a 2 Mbit/s ed 1 circuito Elios a 10 Mbit/s

Fonte: Elaborazioni Agcom su dati del sito Telecom Italia

95. La Figura 5 mostra il confronto tra il prezzo dei servizi Elios a 40 Mbit/s e quello dei circuiti *terminating* a 34 Mbit/s. La differenza tra i prezzi dei due servizi è analoga a quella osservata nella figura precedente: i circuiti Elios diventano più convenienti per distanze superiori ai 20 chilometri.

[31] Dal momento che la tipologia di circuiti più venduta è quella a 2 Mbit/s, nella figura il confronto è stato effettuato tra il prezzo di 5 circuiti *terminating* a 2 Mbit/s (da OR Telecom Italia) e quello di un circuito Elios a 10 Mbit/s.

Figura 5 - Prezzi annuali dei circuiti *terminating* a 34 Mbit/s ed Elios a 40 Mbit/s

Fonte: Elaborazioni Agcom su dati del sito Telecom Italia

96. In Figura 6 si riporta l'andamento dei prezzi[32] dei circuiti *terminating*, Elios e MetroGiganet con capacità rispettivamente di 622*2 Mbit/s, 1 Gbit/s e 1.25 Gbit/s.*)*. I circuiti in tecnologia *Ethernet* (MetroGiganet) hanno prezzi estremamente più bassi di quelli in tecnologia tradizionale per tutte le distanze.

Figura 6 - Prezzi annuali dei circuiti *terminating* e Elios di capacità 1 Gbit/s

Fonte: Elaborazioni Agcom su dati del sito Telecom Italia

97. Dall'analisi delle figure precedenti si può evincere che per i circuiti di breve distanza e di capacità medio-bassa (sotto i 30 chilometri per i circuiti a 10 Mbit/s e sotto i 22-25 chilometri per i circuiti a 34 Mbit/s), risulta più conveniente per un operatore l'acquisto di circuiti *terminating*. Viceversa per i circuiti di maggiore distanza e della

---

[32] I prezzi sono stati calcolati ipotizzando la necessità di affitto da parte dell'operatore acquirente non co-locato di flussi di interconnessione.

stessa capacità (sopra i 30 chilometri per i circuiti a 10 Mbit/s e sopra i 20 chilometri per i circuiti a 34 Mbit/s), nonché per le offerte MetroGiganet risulta più conveniente utilizzare i circuiti in tecnologia GbEthernet.

98. Per queste ragioni l'Autorità conclude che i circuiti *Ethernet* sono sostituibili con i circuiti *terminating*, forniti su tecnologia SDH e PDH e, pertanto, le due tipologie di circuiti appartengono allo stesso mercato rilevante.

Sostituibilità tra segmenti terminating *e servizi di accesso disaggregato*

99. I servizi di accesso disaggregato sono servizi grazie ai quali gli operatori noleggiano dall'operatore *incumbent* una serie di elementi di rete, tra i quali principalmente la coppia elicoidale in rame che collega la sede dell'utente finale alla prima centrale locale (stadio di linea) dell'*incumbent*. Si tratta di servizi definiti passivi, in quanto interessano solo infrastrutture non alimentate elettricamente e non comprendono gli apparati alimentati elettricamente (cosiddetti attivi) necessari alla trasmissione. Si tratta pertanto di servizi acquistati dagli operatori alternativi al fine di fornire servizi *retail* impiegando direttamente propri apparati di rete e che quindi non comprendono la capacità trasmissiva che caratterizza un servizio di linee affittate. In aggiunta, la massima capacità conseguibile su un singolo doppino in rame, è limitata a 2 Mbit/s.

100. Un singolo accesso disaggregato potrebbe essere utilizzato per sostituire, almeno parzialmente, un circuito *terminating* qualora l'operatore acquirente decidesse di produrre con propri apparati la capacità trasmissiva che caratterizza un servizio di linee affittate. Ciò avverrebbe verosimilmente nel caso in cui l'operatore fosse già co-locato nelle centrali di accesso con propri apparati di rete o se gli investimenti futuri in servizi di co-locazione ed acquisto di apparati fossero giustificati dai rendimenti attesi nel futuro.

101. E' facile quindi evincere che la differente distribuzione tra costi variabili e costi fissi fra i servizi di accesso disaggregato e di circuiti *terminating* influenza la destinazione d'uso dei due servizi e, conseguentemente, la domanda degli stessi. Difatti, mentre i servizi di accesso disaggregato sono utilizzati per la fornitura di una pluralità di servizi di accesso (anche se a capacità limitata dalle caratteristiche fisiche del doppino in rame) da operatori infrastrutturati, i circuiti *terminating* sono domandati per ottenere capacità trasmissiva da operatori meno infrastrutturati che hanno necessità di accedere a risorse della rete di trasporto di breve distanza.

102. Per quanto premesso, non appare che vi sia possibilità di sostituzione fra i servizi di accesso disaggregato ed i circuiti *terminating*.

Sostituibilità tra circuiti terminating *e servizi* bitstream *di breve-media distanza*

103. Come già evidenziato in precedenza, i servizi a banda condivisa possono essere configurati per fornire prestazioni – e garantire livelli qualitativi – paragonabili, ma non identici, a quelli fornite dai servizi trasmissivi a capacità dedicata. Tuttavia, la possibilità di accedere ai servizi a banda larga è fortemente limitata dall'esiguo numero

di punti di interconnessione (30) ai *distant node* presso cui gli operatori possono raccogliere il traffico dei propri utenti, rispetto al numero di punti di consegna dei servizi di linee affittate (559).

104. Pertanto, sebbene i servizi a banda larga all'ingrosso che presentano elevate caratteristiche qualitative possano, almeno nei casi in cui il fatto che la capacità contesa non risulti un problema, essere considerati tecnicamente sostituibili ai servizi di linee affittate, il ridotto numero di punti di interconnessione limita sensibilmente la possibilità che tale sostituibilità possa trovare applicazione concreta.

Conclusioni circa la definizione del mercato dei servizi terminating

105. L'Autorità ha riscontrato che, nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato, i circuiti *terminating* utilizzati per collegare le sedi di utenti finali e quelli utilizzati per rilegare le BTS degli operatori di rete mobile hanno accentuato le caratteristiche distintive sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta.

106. Per queste ragioni l'Autorità ritiene opportuno individuare due mercati separati per i segmenti terminali di linee affittate:

1. Mercato A: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente;
2. Mercato B: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS.

107. Inoltre, l'analisi di sostituibilità svolta ha mostrato che, in entrambi i mercati, i servizi *terminating* offerti su tecnologie tradizionali (PDH e SDH) sono sostituibili con i servizi basati su tecnologia *Ethernet*, mentre non sono sostituibili con i servizi di accesso disaggregato e con i servizi *bitstream* di breve distanza.

108. L'Autorità, pertanto, conclude che entrambi i mercati dei segmenti terminali di linee affittate, ossia dei segmenti *terminating*, includono, oltre ai circuiti di capacità dedicata tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia e una sede d'utente (mercato A) o una BTS (mercato B) in tecnologia PDH e SDH, anche quelli offerti su tecnologia *Ethernet*.

D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei seguenti due mercati rilevanti all'ingrosso dei servizi *terminating?*

1. Mercato A: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente;

2. Mercato B: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS.

Le osservazioni degli operatori

D3.1. Telecom Italia condivide parzialmente l'orientamento dell'Autorità in merito alla suddivisione del mercato dei circuiti *terminating* nei due mercati A e B. In particolare, Telecom Italia ritiene che la definizione del mercato A debba discendere direttamente da quella del mercato *retail*, riportata nella delibera n. 315/09/CONS. Pertanto, Telecom Italia propone la seguente ulteriore suddivisione del mercato dei servizi *terminating* di rilegamento per sedi d'utente in base alla diversa velocità trasmissiva dei circuiti: mercato dei circuiti *terminating* a bassa velocità, fino a 2 Mbit/s inclusi (mercato A1) e mercato dei circuiti ad alta e altissima velocità oltre i 2 Mbit/s (mercato A2).

D3.2. Telecom Italia e Vodafone non condividono poi l'affermazione dell'Autorità circa la piena sostituibilità tra i servizi *terminating* forniti in tecnologia PDH e SDH ed i servizi *Ethernet.* Telecom Italia infatti ritiene che, stanti gli attuali differenziali di prezzo, tale relazione di sostituibilità sia valida esclusivamente per i servizi *terminating* con velocità superiore a 2 Mbit/s, mentre per i servizi *terminating* a bassa velocità non vi sarebbero effettive possibilità di sostituzione con i servizi *Ethernet*. Vodafone ritiene che l'attuale offerta *Ethernet* di Telecom Italia non possa essere considerata perfettamente sostituibile con i circuiti *terminating* e, in particolare, rileva che l'offerta MetroGiga è sostituibile solo con circuiti ad alta ed altissima capacità e richiede così l'inclusione di tutte le offerte *Ethernet* su fibra all'interno del mercato rilevante dei circuiti *terminating*.

D3.3. In merito all'analisi di sostituibilità tra servizi *terminating* e servizi di accesso disaggregato, TI non concorda con l'orientamento dell'Autorità in quanto ritiene che questi ultimi costituiscano un sostituto dei servizi *terminating* con velocità fino a 2 Mbit/s (inclusi). La stessa società concorda con l'Autorità sulla non sostituibilità dei servizi *bitstream* ed i servizi di linee affittate, a causa del numero limitato di punti di interconnessione del servizio *bitstream*, sebbene tecnicamente le due tipologie di servizi possano essere considerate sostituibili.

D3.4. Fastweb, Wind e Vodafone non concordano con l'orientamento dell'Autorità sulla suddivisione del mercato *terminating* nei due mercati A e B. In particolare, Fastweb e Vodafone ritengono che non esistano evidenze di natura tecnica ed economica per cui si possano distinguere circuiti di rilegamento BTS e di rilegamento per sedi d'utente.

Wind e Fastweb, in particolare, ritengono che non siano state fornite sufficienti motivazioni sulla proposta di identificazione dei mercati A e B per modificare quanto già indicato dall'Autorità nell'art. 4, comma 3, della delibera n. 45/06/CONS che prevede l'indipendenza dalla finalità d'uso dei circuiti *terminating*. Gli stessi operatori ritengono poi che i servizi di rilegamento con ponti radio non siano perfettamente sostituibili con circuiti *terminating*, sia per ragioni di natura strettamente tecnica sia per ragioni di natura amministrativa. Inoltre, Fastweb e Vodafone ritengono che, in un'ottica prospettica, la necessità degli operatori mobili di acquistare capacità trasmissive sempre maggiori, atte a soddisfare l'incremento di domanda dei servizi su banda larga mobile, accentuerebbe l'insostituibilità tra ponti radio e circuiti *terminating*. Ad avviso di Wind, l'orientamento dell'Autorità avrebbe conseguenze negative sull'evoluzione delle reti di accesso (fisse e mobili) per la diffusione della larga banda e sulla riduzione del *digital divide.* Fastweb ritiene, inoltre, che una segmentazione merceologica del mercato dei servizi *terminating* condurrebbe ad una violazione del principio di "non discriminazione", poiché operatori alternativi fissi vedrebbero ridursi le possibilità di impiego di circuiti su rete fissa per il rilegamento di BTS a favore di un impiego di ponti radio.

D3.5. BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon condividono i risultati dell'analisi di sostituibilità ma, nell'ipotesi in cui l'Autorità decida di confermare la proposta suddivisione del mercato in base al criterio della funzione d'uso (WpR e WIG), chiedono di tenere conto di questa distinzione sin dalla definizione del mercato. Inoltre, prospettano di definire i due mercati, riflettendo l'utilizzo del servizio anche per autoproduzione.

Le valutazioni dell'Autorità

D3.6. In relazione alla posizione di Telecom Italia circa la necessità di suddividere il mercato A in ulteriori due sotto mercati A1 e A2, l'Autorità ritiene che non sia necessario procedere all'ulteriore suddivisione del mercato A in base alla capacità, in quanto i circuiti dedicati di capacità <2 Mbit/s, come osservato anche nell'analisi di mercato relativa alle linee affittate *retail* (delibera n. 707/09/CONS), sono una tipologia di circuiti la cui diffusione andrà gradualmente ad estinguersi, essendo ormai da tempo il mercato in fase di maturità.

D3.7. In merito alla posizione di TI e Vodafone circa la non piena sostituibilità tra servizi *terminating* in tecnologia tradizionale e servizi *Ethernet*, l'Autorità conferma il proprio orientamento di includere nel mercato rilevante dei circuiti di linee affittate *terminating* i servizi a capacità dedicata in tecnologia *Ethernet* erogati su mezzo trasmissivo in fibra ottica, indipendentemente dalla velocità trasmissiva. A tal riguardo, in accordo alle considerazioni fatte al punto precedente ed alle evidenze economiche riportate, l'Autorità ritiene che l'obbligo di includere la tecnologia *Ethernet* per l'erogazione dei servizi del mercato delle linee affittate *terminating* abbia lo scopo generale di incentivare l'operatore dominante ad essere efficiente nella produzione degli stessi servizi.

D3.8. In merito alla posizione di Telecom Italia circa la sostituibilità tra servizi di accesso disaggregato e servizi *terminating* l'Autorità, oltre a ribadire quanto esposto nell'analisi di sostituibilità osserva che, a seguito della mancata suddivisione del mercato dei circuiti *terminating* in A1 e A2 come auspicato da Telecom Italia, i servizi di accesso disaggregato diventano tecnicamente non sostituibili essendo la coppia in rame in *unbundling* inserita in un ambiente cavo interferente che automaticamente rende inutilizzabile il servizio di accesso disaggregato come circuito a capacità dedicata e garantita.

D3.9. In merito alla posizione di Fastweb, Wind e Vodafone sulla sostituibilità tra ponti radio e circuiti *terminating,* l'Autorità ribadisce che, dal punto di vista tecnico, i ponti radio presentano caratteristiche equivalenti a quelle dei circuiti su rete fissa e che tali caratteristiche resteranno tali anche per i futuri *standard* della connettività mobile (LTE) che richiederanno maggiore banda di *backhaul.* In merito all'affermazione di Wind sull'assenza di motivazione della suddivisione del mercato dei circuiti *terminating* in A e B, l'Autorità ribadisce che il mercato del rilegamento BTS tramite circuiti *terminating* riguarda solo il 15-20% delle stazioni radio base degli operatori mobili e che il resto è autoprodotto con ponti radio. L'Autorità ritiene così che la deregolamentazione del mercato delle linee affittate per rilegamento BTS (mercato B), oltre ad essere opportuna per le motivazioni riportate nel testo sottoposto a consultazione, possa costituire non solo un incentivo all'infrastrutturazione per gli operatori mobili, ma anche un incentivo all'investimento in infrastrutture di rete fissa in quelle zone dove non è possibile realizzare ponti radio (in particolare ambienti urbani). Per gli operatori alternativi, infatti, si creerebbero opportunità di investimento costituite da un certo numero di stazioni radio base da rilegare tramite infrastrutture proprietarie, avendo la possibilità di raggiungere un punto di attestazione presso il nodo di Telecom Italia anche attraverso servizi *wholesale* regolamentati. Per queste ragioni, l'Autorità ritiene che la deregolamentazione possa anche contribuire alla riduzione del *digital divide*. A tal riguardo, si osserva infine che la Commissione Europea ha approvato il provvedimento proposto dall'Autorità proprio in ragione del fatto che si tratta di un provvedimento in linea con la legislazione europea che, quando correttamente attuata, genera investimenti, accresce la concorrenza sul piano delle infrastrutture e favorisce la soppressione dei monopoli a tutto vantaggio dei consumatori (cfr. Comunicato Stampa CE del 7 dicembre 2009).

D3.10. Per quanto riguarda l'osservazione di BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon, l'Autorità osserva che nella definizione dei mercati rilevanti non vi sono riferimenti alla funzione d'uso, nel senso che non sussiste una corrispondenza univoca tra WpR e mercato A da un lato e WIG e mercato B dall'altro. A tal riguardo, l'Autorità richiama i paragrafi 56-60 che chiariscono come la suddivisione tra servizi WpR e WIG ponga in evidenza la particolarità del mercato all'ingrosso della capacità dedicata per il quale viene meno la corrispondenza tra servizi *retail* ed *wholesale*. Mentre i primi servizi (WpR), infatti, sono definiti proprio in funzione dei mercati *retail*, i secondi (WIG) rappresentano la capacità acquistata all'ingrosso da operatori alternativi, ISP e operatori

mobili, per fornire al dettaglio servizi differenti dalle linee affittate. Considerando la gamma di velocità offerte, si può affermare che l'area di sovrapposizione fra le due funzioni d'uso dei servizi *wholesale* (WpR e WIG) si colloca nelle classi di velocità medie ed alte. Le basse velocità rappresentano, esclusivamente, servizi WpR, mentre le altissime velocità si utilizzano unicamente nella fornitura di servizi WIG.

2.6.4. Il mercato geografico dei servizi terminating

109. La definizione dei confini geografici del mercato dipende dall'omogeneità delle condizioni competitive sul territorio.

110. Si ritiene che i mercati *terminating* (mercato A e mercato B) siano caratterizzati da condizioni di sostanziale omogeneità su tutto il territorio nazionale sia dal punto di vista dell'offerta (omogeneità della gamma dei servizi) sia dal lato della domanda (uniformità di prestazioni richieste).

111. L'Autorità, pertanto, ritiene che entrambi i mercati dei segmenti terminali di linee affittate abbiano dimensione geografica nazionale.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione geografica dei mercati dei servizi *terminating*?

Le osservazioni degli operatori

D4.1. Gli operatori Cable&Wireless, Fastweb, Wind, BT Italia, Colt, Tiscali, Verizon e Vodafone concordano con l'Autorità in merito alla definizione geografica dei mercati dei servizi *terminating*.

D4.2. Telecom Italia ritiene che l'orientamento dell'Autorità possa essere condiviso solo con riferimento al mercato B. Per quanto riguarda il mercato A, TI ritiene invece che le diverse infrastrutture presenti nelle varie aree geografiche concorrano alla determinazione di differenti condizioni competitive. In particolare, nelle aree aperte ai servizi di *unbundling* (ULL) e per i servizi *terminating* a bassa velocità, gli operatori infrastrutturati dispongono - ad avviso di TI - di tutte le risorse di rete per auto-produrre gli *input* della catena tecnologica. Nelle aree metropolitane e per i servizi *terminating* ad alta ed altissima velocità, gli operatori alternativi dispongono di reti in fibra ottica più capillari di quella che la stessa Società possiede. Al di fuori delle aree metropolitane, per poter offrire servizi *terminating* ad alta ed altissima velocità, tutti gli operatori (incluso TI) devono effettuare investimenti per realizzare reti di accesso in fibra ottica. Pertanto, TI ritiene che l'Autorità debba tener conto della variazione delle condizioni competitive, in funzione dei diversi mercati del prodotto (A1, A2 e B) e del livello di competizione infrastrutturale (aree metropolitane, aree ULL, aree non ULL).

Le valutazioni dell'Autorità

D4.3. L'Autorità rileva un sostanziale accordo fra tutti i soggetti rispondenti alla consultazione pubblica circa la definizione geografica dei mercati dei servizi *terminating*. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia, circa le differenti condizioni competitive che si registrano nelle aree metropolitane, aree ULL e aree non ULL, l'Autorità, ad oggi, non ha riscontrato differenziazioni geografiche nelle condizioni competitive ed, anche alla luce delle risultanze dell'analisi di sostituibilità tra segmenti *terminating* e servizi di accesso disaggregato di cui ai paragrafi 99-102, conferma l'orientamento in merito alla definizione geografica.

3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI

112. L'analisi svolta ha portato alla definizione di due mercati rilevanti, il mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*) ed il mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (*terminating*). Il primo di questi mercati (*trunk*) non è incluso tra quelli elencati nella Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

113. Dal momento che tale mercato è attualmente sottoposto a regolamentazione (ai sensi della delibera n. 45/06/CONS), l'Autorità deve valutare se, alla luce dei cambiamenti intercorsi dalla precedente analisi, i tre criteri indicati dalla Commissione affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* risultino ancora cumulativamente soddisfatti.

114. Nel caso tale valutazione abbia un esito positivo, l'Autorità procederà alla verifica della sussistenza, in tale mercato, di una o più imprese che detengano un significativo potere di mercato.

115. I tre criteri indicati nella Raccomandazione sono:

- i la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso;
- ii la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva;
- iii l'efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione *ex ante* complementare.

116. Prima di procedere all'analisi dei suddetti criteri l'Autorità ritiene opportuno illustrare alcuni indicatori sintetici relativi al mercato in esame.

117. Il valore del mercato è passato da 17,75 milioni di euro nel 2006 a 14,21 milioni di euro nel 2008. Si tratta, pertanto, di un mercato in contrazione in cui il primo operatore (già operatore SMP nella precedente analisi) detiene una quota che passa dal 35 per cento nel 2006 al 32 per cento nel 2008, quota molto prossima a quella del secondo operatore. Si osserva, inoltre, che il mercato è poco concentrato e che l'indice HHI risulta in riduzione nell'arco di tempo considerato, passando da 2.712,27 nel 2006 a 2.373,22 nel 2008.

118. L'Autorità osserva, infine, che secondo quanto riportato nel Rapporto Teligen[33], i prezzi dei circuiti *trunk*, dal 1998 al 2008, risultano in costante riduzione.

---

[33] Teligen, *Report on telecom price Development 1998-2008*, Tabella 8.3 e Tabella 8.6.

3.1. Primo Criterio

119. La Commissione europea, nella Raccomandazione, specifica che le tipologie di ostacoli all'accesso al mercato (barriere all'entrata) da tenere in considerazione sono due: gli ostacoli di natura strutturale e gli ostacoli di natura giuridica o normativa. "*Gli ostacoli strutturali all'accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi*"[34]. "*Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, bensì derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura adottate a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato rilevante*"[35].

3.1.1. Ostacoli di tipo strutturale

120. In accordo con le Linee direttrici della Commissione, il Gruppo di Regolatori Europei (ERG)[36] ha individuato una serie di indicatori che le ANR devono considerare ai fini della valutazione dell'esistenza di forti ostacoli non transitori all'accesso. Con riferimento al mercato in oggetto (*trunk*), l'Autorità ritiene opportuno analizzare in particolare i seguenti indicatori:

a. Controllo di infrastrutture difficili da duplicare;
b. Economie di scala e di varietà;
c. Esistenza di *sunk cost*.

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

121. Sul mercato italiano esiste ormai una pluralità di operatori che ha realizzato reti di lunga distanza e che è in grado di fornire servizi di linee affittate all'ingrosso su circuiti interurbani (*trunk*), assicurando la copertura dell'intero territorio.

122. Nella Figura 7 è riportata la percentuale di rete proprietaria di lunga distanza dei principali operatori alternativi a Telecom Italia.

---

[34] Cfr. par. 9 della Raccomandazione.
[35] Cfr. par. 10 della Raccomandazione.
[36] Cfr. ERG (08) 21 *Report on Guidance on the application of the three criteria test*.

Figura 7 - Percentuale di rete proprietaria di lunga distanza dei principali operatori

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

123. La realizzazione di reti di lunga distanza tra loro concorrenti è stata possibile soprattutto grazie alla disponibilità, per gli operatori di telecomunicazioni, di infrastrutture civili detenute da imprese di pubblica utilità come le autostrade, le reti ferroviarie e le reti elettriche, lungo le quali sono stati completati i collegamenti in fibra ad elevata capacità trasmissiva.

124. La disponibilità di tali infrastrutture civili e la diminuzione dei costi delle tecnologie di telecomunicazioni hanno fatto sì che l'entità degli investimenti che i nuovi operatori devono sostenere per entrare nel mercato dei segmenti *trunk* si sia ridotta sensibilmente.

125. Grazie alla più facile accessibilità al mercato, come illustrato al paragrafo 53, circa una decina di operatori di rete fissa ha sviluppato in proprio una rete di lunga distanza piuttosto estesa, utilizzata anche per rivendere la capacità in eccesso. Molti operatori sono attivi in alcuni bacini regionali e a questi si affiancano alcuni operatori locali attivi in uno o due bacini regionali.

126. La Figura 8 mostra che su circa il 94% dei bacini trasmissivi regionali sono presenti almeno tre operatori e nel restante 6% dei bacini sono presenti comunque due operatori, pur sussistendo differenze di offerta tra le direttrici di maggior traffico in cui c'è maggiore concorrenza e le zone meno sviluppate.

Figura 8 - Distribuzione degli operatori sui bacini trasmissivi regionali

Distribuzione numero di operatori sui bacini trasmissivi regionali
esterna
Bacini trasmissivi regionali
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
6% 25% 13% 25% 13% 13% 6%
2 3 4 5 6 7 8
N. Operatori

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

127. La Figura 9 mostra che, se si considera anche l'autoproduzione di circuiti *trunk*, si evidenzia la presenza di almeno 5 operatori sul 94% dei bacini trasmissivi regionali e che nel restante 6% dei bacini sono presenti almeno 4 operatori.

Figura 9 - Distribuzione degli operatori sui bacini trasmissivi regionali (autoproduzione)

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

128. Si è riscontrato un aumento del numero di operatori che, pur non offrendo sul mercato all'ingrosso i circuiti *trunk,* ha comunque costruito le proprie dorsali ed è quindi in grado di soddisfare autonomamente il fabbisogno interno di capacità trasmissiva. La capacità dei fornitori di circuiti *trunk* di differenziare i servizi offerti

incrementa la competizione tra operatori che riescono in tal modo a soddisfare anche le esigenze di nicchie di mercato costituite da singole tratte interregionali.

129. Il ricorso all'autoproduzione così come la sostituzione dell'operatore dominante con altri fornitori sembrano coerenti con la contrazione dei ricavi e dei volumi di vendita da circuiti *trunk* di elevate capacità registrata da Telecom Italia a partire dalla conclusione del primo ciclo di analisi del mercato. Ciò ha comportato una drastica riduzione sia delle quote di mercato dei circuiti *trunk* di Telecom Italia, sia dei prezzi praticati sul mercato.

130. Per le ragioni suesposte l'Autorità ritiene che nel mercato in esame non sussista il problema delle infrastrutture difficili da duplicare.

Economie di scala e di varietà

131. Un altro indicatore della presenza di barriere all'ingresso è costituito dall'esistenza di forti economie di scala e/o di varietà.

132. I circuiti *trunk* per propria natura non sono vincolati ad un'unica finalità d'uso e sono utilizzati per fornire una pluralità di servizi. Le notevoli potenzialità di diversificazione dei circuiti *trunk* fanno di tale servizio uno strumento flessibile in grado di adattarsi alle varie esigenze di mercato. Oltre alle esigenze interne di rete, lo stesso circuito *trunk* può infatti essere impiegato per il completamento delle reti di altri operatori, ma anche quale circuito mancante per il completamento dei servizi *terminating* e relativi servizi accessori. La flessibilità dei circuiti *trunk* permette di utilizzare in modo ottimale la capacità di rete. Difatti con l'aumentare delle applicazioni aumenta anche il grado di riempimento della rete e dunque le possibilità di sfruttare maggiormente le economie di scala. Le potenzialità dei circuiti *trunk,* legate alla diversificazione delle applicazioni e alla riduzione dei costi unitari, permettono ai fornitori di utilizzare tali circuiti per entrare su mercati, annullando di fatto le possibili barriere all'entrata.

Esistenza di costi irrecuperabili

133. I *sunk cost* sono quei costi che un operatore deve sostenere per entrare nel mercato e che non possono essere recuperati in caso di uscita. Tra tali costi rientrano sia gli investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni che un operatore nuovo entrante deve sostenere per fornire servizi su infrastruttura proprietaria, sia gli investimenti in campagne pubblicitarie e di vendita che i nuovi entranti sostengono a seguito dell'entrata sul mercato per la creazione di una base clienti sufficientemente ampia.

134. La copertura del territorio nazionale attraverso reti di lunga distanza richiede la realizzazione di ingenti investimenti, recuperabili nel medio-lungo periodo. La flessibilità di applicazione dei circuiti *trunk* rende gli investimenti infrastrutturali effettuati ampiamente recuperabili anche nel caso di uscita dal mercato specifico dei circuiti a capacità dedicata di lunga distanza. Infatti tali circuiti possono essere impiegati per offrire altre tipologie di servizi in altri mercati.

135. L'uscita dal mercato dei circuiti *trunk* non comporterebbe in ogni caso il sostenimento di costi non recuperabili poiché le reti di trasporto di lunga distanza possono essere cedute anche a titolo definitivo ad altri operatori così come già accaduto nel caso di operazioni di concentrazione tra imprese di telecomunicazioni.

3.1.2. Ostacoli di tipo giuridico

136. Le ANR, al fine di individuare eventuali ostacoli di tipo giuridico devono valutare se esistano requisiti legali, regolamentari o altri vincoli normativi che possano ritardare un ingresso tempestivo nel mercato rilevante da parte di altri operatori.

137. Come nel caso delle linee affittate al dettaglio[37], gli unici ostacoli di tipo giuridico rinvenibili con riguardo al mercato delle linee affittate all'ingrosso sono di natura amministrativa e riguardano il rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni locali all'esecuzione di scavi per la realizzazione di infrastrutture di rete. Tuttavia, si tratta di disposizioni amministrative che vincolano in modo uniforme qualunque operatore interessato all'attivazione del servizio, incluso l'operatore dominante.

138. Pertanto, l'Autorità ritiene che non vi sia alcuna misura legislativa, amministrativa o di altra natura, adottata a livello nazionale, che possa costituire una barriera all'entrata di tipo giuridico per il mercato delle linee affittate all'ingrosso in generale e, in particolare del segmento *trunk*.

Conclusioni sul primo criterio

139. Alla luce delle considerazioni svolte, il mercato dei circuiti *trunk* presenta tutti i requisiti di un mercato contendibile. Si tratta infatti di un mercato in cui: *i*) il valore va riducendosi man mano che gli operatori alternativi sviluppano le reti proprietarie di lunga distanza e cessano di ricorrere a circuiti affittati da parte dell'operatore dominante; *ii*) il valore dell'indice di concentrazione è in riduzione; *iii*) si manifesta una riduzione graduale dei prezzi; *iv*) non si riscontrano i problemi derivanti dalla presenza di infrastrutture difficili da duplicare, di economie di scala e di varietà non conseguibili dagli operatori alternativi e dalla necessità di sostenere ingenti costi difficili da recuperare; *v*) non si riscontrano ostacoli di tipo giuridico.

140. Di conseguenza, l'Autorità, in linea con gli orientamenti della Commissione riguardo questo specifico mercato[38], ritiene che il mercato in esame sia caratterizzato dall'assenza di forti ostacoli non transitori all'accesso e che, di conseguenza, il primo criterio non risulti soddisfatto.

---

[37] Cfr. par. 124 e 125 della delibera n. 315/09/CONS.

[38] Cfr. par 4.2.3. della *"Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets"*, C(2007) 5406.

141. Poiché la Raccomandazione prevede che i tre criteri debbano risultare soddisfatti cumulativamente, l'Autorità non ritiene necessario svolgere l'analisi del secondo e del terzo criterio per concludere che il mercato dei *trunk* non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito ai risultati del test dei tre criteri per il mercato di fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*)?

Le osservazioni degli operatori

D5.1. Telecom Italia condivide l'esito del *test* dei tre criteri per il mercato dei servizi *trunk*, sia con riferimento ai risultati dell'analisi del primo criterio, sia con riferimento alla scelta dell'Autorità di ritenere superflua l'analisi del secondo e del terzo criterio.

D5.2. La quasi totalità degli operatori alternativi che hanno preso parte alla consultazione pubblica, ad eccezione di Fastweb, concorda con le conclusioni raggiunte dall'Autorità circa la non suscettibilità di regolamentazione *ex ante* per il mercato dei servizi *trunk*. Tuttavia, BT Italia, Colt, Tiscali, Verizon e Wind ravvisano il rischio che, in assenza di regolamentazione, l'operatore *incumbent* possa adottare comportamenti discriminatori di natura tecnica ed economica nella fornitura di circuiti *trunk*, e pertanto chiedono all'Autorità di effettuare comunque un monitoraggio delle dinamiche concorrenziali nel mercato. Inoltre, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon propongono di mantenere in vigore almeno l'obbligo di separazione contabile e di contabilità dei costi.

D5.3. Fastweb è l'unico operatore a non condividere l'orientamento dell'Autorità ed a ritenere che esistano valutazioni tecniche ed economiche che potrebbero portare a conclusioni diverse da quelle indicate nello schema di provvedimento, ossia al soddisfacimento dei tre criteri. A supporto di tale conclusione, la Società suggerisce all'Autorità di effettuare un'ulteriore analisi al fine di stabilire se gli operatori alternativi abbiano una reale capacità di duplicare l'architettura di trasporto, esercitando una reale pressione competitiva su tutto il territorio nazionale. A tal riguardo, l'operatore osserva che i dati riportati nello schema di provvedimento non consentono la valutazione dell'effettiva possibilità da parte di operatori alternativi di acquistare circuiti *trunk* da operatori diversi da Telecom Italia su tutto il territorio nazionale. Inoltre, Fastweb evidenzia alcuni fallimenti nella regolamentazione all'ingrosso dei servizi *trunk*. Per quanto concerne il secondo criterio, Fastweb ritiene non appropriata una metodologia di calcolo delle quote di mercato dei servizi *trunk*, che contenga anche la componente di autoproduzione ed invita l'Autorità ad esaminare l'evoluzione delle quote di TI a partire dal 2004. Inoltre, Fastweb fa presente che anche gli altri indicatori come l'evoluzione dei prezzi, le barriere all'espansione e la concorrenza potenziale determinino il soddisfacimento anche del secondo criterio. Per quanto concerne il terzo criterio, la mancata imposizione di rimedi regolamentari darebbe all'operatore *incumbent* la possibilità di fissare prezzi eccessivamente elevati o di negare l'accesso ad operatori

terzi, entrambe tipologie di abusi che il diritto della concorrenza non sarebbe in grado di contrastare efficacemente. Fastweb chiede comunque che l'imposizione dell'obbligo di separazione contabile sia mantenuta per i segmenti interurbani di linee affittate (*trunk*), secondo quanto previsto dalla precedente regolamentazione (delibera n. 45/06/CONS, art. 7 comma 1). Infatti, potendo i servizi *trunk* e *terminating* essere domandati da parte degli operatori alternativi sia congiuntamente che disgiuntamente, la mancata imposizione in capo a Telecom Italia dell'obbligo di separazione contabile sul mercato *trunk*, attribuirebbe un incentivo all'operatore dominante a sfruttare la propria dominanza per applicare (senza possibilità di verifica *ex post*) prezzi predatori o monopolistici, a seconda della differente pressione competitiva esercitata dagli operatori alternativi.

Le valutazioni dell'Autorità

D5.4. L'Autorità, in merito alla posizione di BT Italia, Colt, Tiscali, Verizon e Wind sulla possibilità di comportamenti anticompetitivi nella fornitura dei servizi *trunk*, osserva che in base all'Articolo 7, comma 3, del documento sottoposto a consultazione, "*I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale, nonché i raccordi interni di centrale sono impiegati per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia….*". In ogni caso, quale garanzia della vigilanza e rimozione di eventuali comportamenti anticoncorrenziali, l'Autorità rammenta sia il consueto monitoraggio delle condizioni di mercato e competitive, sia la possibilità di intervento in sede di controversie.

D5.5. Con riferimento alle considerazioni avanzate da Fastweb in merito al primo dei tre criteri, l'Autorità osserva come il mercato dei servizi *trunk*, in virtù della possibilità di sfruttare economie di scala riferibili all'aggregazione di flussi di traffico (voce e dati) provenienti da ampie aree geografiche e da diversi operatori, presenti oramai un livello ridotto di barriere all'ingresso. Tale caratteristica ha consentito non solo la presenza di un ampio numero di operatori infrastrutturati - che oltre a servire le proprie divisioni commerciali, propongono una vasta gamma di servizi all'ingrosso - ma addirittura la presenza di operatori (cosiddetti "*carriers*") specializzati quasi esclusivamente nell'offerta di servizi all'ingrosso, che contribuiscono ad aumentare ulteriormente il livello di competizione nel mercato rilevante.

D5.6. Inoltre, l'Autorità rileva che essendo la quota più rilevante degli investimenti infrastrutturali riferibile alla realizzazione delle opere civili, si è assistito alla sempre maggiore diffusione di offerte di servizi *wholesale*, che permettono di acquisire (tipicamente, tramite contratti IRU) le risorse infrastrutturali necessarie alla realizzazione di una rete di *backbone* (fibra spenta, cavidotti, ecc.), senza dover duplicare interamente gli investimenti già effettuati da altri operatori (ossia, le opere civili). L'esistenza di un sistema dell'offerta competitivo nella fornitura di servizi infrastrutturali, come fibra spenta e cavidotti, ha permesso, anche agli operatori alternativi di minor dimensione, di porre in essere il processo di integrazione verticale che, diversamente, sarebbe risultato di più difficile realizzazione.

D5.7. L'Autorità, ritenendo non soddisfatto il primo dei tre criteri, ritiene superflua l'analisi del secondo e del terzo criterio.

D5.8. In merito alla richiesta di monitoraggio delle dinamiche concorrenziali nel mercato dei servizi *trunk*, l'Autorità rappresenta che, in via generale, per i mercati non regolamentati viene comunque svolta un'attività costante di monitoraggio della loro evoluzione, con particolare attenzione alle dinamiche concorrenziali. Per quanto concerne la richiesta di mantenimento dell'obbligo di separazione contabile e di contabilità dei costi, l'Autorità ritiene che, essendo il mercato non più suscettibile di regolamentazione *ex ante*, questa possibilità sia esclusa. L'Autorità tuttavia fa comunque presente che, al fine di eseguire i propri compiti di regolamentazione, può acquisire informazioni contabili anche per i mercati in cui gli operatori non detengono un significativo potere di mercato[39].

D5.9. L'Autorità accoglie la richiesta avanzata dall'operatore BT Italia di integrazione dei dati riportati nella Figura 7 riportando, di seguito, la nuova versione della Figura 7.

Figura D7 - Percentuale di rete proprietaria di lunga distanza dei principali operatori

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
79% 94% 91% 91% 100% 90% 38% 84% 89% 99%
BT Colt Eutelia Fastweb Infracom Retelit Tele2 Tiscali Vodafone Wind
Operatori

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

[39] Raccomandazione della Commissione del 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, considerando (5).

D5.10. In conclusione l'Autorità, rilevando un accordo quasi unanime fra tutti i soggetti rispondenti alla consultazione pubblica in merito ai risultati del *test* dei tre criteri per il mercato dei servizi *trunk*, conferma la propria posizione al riguardo.

4. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

4.1. Introduzione

142. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".

143. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici di cui l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato[40].

144. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

145. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

146. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la

[40] Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Le Linee direttrici, al paragrafo 96, specificano che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare *ex ante* la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate nel suddetto paragrafo.

4.2. Struttura e dinamica del mercato

147. Come osservato al paragrafo 83, i circuiti *terminating* possono essere acquistati o come *input wholesale* finalizzato all'offerta di servizi di linee affittate *retail* (WpR) o come un *input* generico per il completamento delle reti di telefonia mobile (WIG). Nel primo caso si tratta dei circuiti che collegano un nodo di Telecom Italia presso il quale è attestato un operatore alternativo con la sede di un utente finale, nel secondo caso dei circuiti di rilegamento delle BTS degli operatori di rete mobile.

148. Il valore del mercato[41] nel suo complesso negli ultimi anni è rimasto sostanzialmente immutato. Come evidenziato nella Tabella 1, i ricavi totali, dopo un lieve incremento dal 2006 al 2007, nel 2008 si sono attestati su valori molto prossimi a quelli del 2006 (quasi 275 milioni di euro).

Tabella 1 – Mercato A e Mercato B: valore in ricavi ed incidenza percentuale sul totale

Circuiti	2006		2007		2008	
	Ricavi (milioni di Euro)	Incidenza percentuale	Ricavi (milioni di Euro)	Incidenza percentuale	Ricavi (milioni di Euro)	Incidenza percentuale
Utente finale-PoP (mercato A)	144,76	53,52	173,48	55,85	197,27	72,13
Bts-PoP (mercato B)	125,74	46,48	137,16	44,15	76,23	27,87
Totale	**270,50**	100	**310,64**	100	**273,50**	100

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

149. La tabella evidenzia che il valore totale del mercato è la risultante di due componenti: da un lato, la riduzione dei ricavi da rilegamenti verso BTS (mercato B), il cui valore è diminuito nel tempo fino a costituire solo il 28% dei ricavi totali da circuiti

[41] Il valore del mercato è stato calcolato escludendo i servizi accessori, quali flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale.

terminating; dall'altro lato, l'aumento dei ricavi da rilegamenti verso le sedi finali di utente (mercato A), che costituiscono più del 70% dei ricavi totali.

150. Come illustrato al paragrafo 106, l'Autorità, alla luce delle differenti caratteristiche assunte dai due tipi di circuiti, ha ritenuto opportuno individuare due mercati separati dei segmenti terminali di linee affittate:

1. Mercato A: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente;
2. Mercato B: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS.

151. In quanto segue, pertanto, la valutazione del significativo potere di mercato viene svolta separatamente per i due mercati.

152. Prima di passare alla valutazione del significativo potere di mercato, l'Autorità osserva che in generale i prezzi dei circuiti *terminating* si sono ridotti negli anni. La Figura 10 mostra l'andamento dei prezzi mensili di quattro tipologie di circuiti dedicati per il periodo 1999-2008, come riportati nel rapporto Teligen.

Figura 10 - Prezzi mensili circuiti *terminating*

Fonte: elaborazioni Agcom su dati Teligen

4.3. Mercato A: circuiti di rilegamento delle sedi d'utente

153. Il mercato A riguarda i circuiti che rilegano un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia con la sede di un utente finale. Si tratta di circuiti realizzati in genere attraverso portanti trasmissive di rete fissa, forniti

prevalentemente da Telecom Italia, che possiede l'unica rete di accesso diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. Tuttavia sono presenti sul mercato anche altri operatori (di cui i principali sono Fastweb, Wind e Colt) dotati di infrastrutture di accesso proprietarie, che utilizzano queste ultime, oltre che per le proprie esigenze interne di rete, anche per la vendita di capacità dedicata ad altri operatori.

4.3.1. Descrizione degli indicatori utilizzati

154. L'Autorità ritiene che gli indicatori più adatti (fra quelli elencati nelle Linee direttrici) ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura circuiti per il rilegamento delle sedi finali d'utente siano: *i*) il livello e l'andamento delle quote di mercato; *ii*) il controllo di infrastrutture difficili da duplicare; *iii*) il contropotere di mercato da parte degli acquirenti; *iv*) l'integrazione verticale. Ciascun indicatore viene analizzato nei paragrafi che seguono.

Livello e andamento delle quote di mercato

155. Come osservato nella Tabella 1 il valore del mercato A ha subito un incremento passando da circa 144 milioni di euro a circa 196 milioni di euro dal 2006 al 2008.

156. La Tabella 2 riporta le quote di mercato in ricavi di Telecom Italia e degli altri operatori nel periodo 2006-2008. Come indicato al paragrafo 77 delle Linee direttrici, nei mercati delle linee affittate, i ricavi rappresentano il criterio di misurazione più trasparente ed adeguato per il calcolo delle quote di mercato.

Tabella 2 – Quote di mercato in ricavi (valori percentuali) e HHI

Operatori	2006	2007	2008
Telecom Italia	76,7	78,6	82,7
Altri operatori	23,3	21,4	17,3
HHI	6.058,29	6.340,15	6.933,26

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

157. La tabella mostra che nel complesso le quote dell'*incumbent* hanno subito un incremento negli ultimi anni e risultano, comunque, sempre superiori al 75 per cento.

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

158. La realizzazione di infrastrutture di accesso su rete fissa, richiede tempi molto lunghi nonché investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.

159. L'operatore *incumbent* ha effettuato gli investimenti per l'infrastruttura di rete di accesso, in una situazione di monopolio. Tale fattore, unitamente ai significativi costi fissi necessari per gli scavi e per l'installazione di una rete di accesso, ha attribuito a

Telecom Italia un notevole vantaggio competitivo. Tuttavia, negli ultimi anni un numero, seppur ridotto, di operatori ha sviluppato reti proprietarie anche nella parte di accesso la cui copertura non è, peraltro, particolarmente estesa essendo spesso limitata alle grandi aree metropolitane.

160. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che il mercato A nel suo complesso sia caratterizzato ancora dalla difficoltà da parte degli operatori alternativi di duplicare le infrastrutture di rete dell'operatore *incumbent*.

Contropotere da parte degli acquirenti

161. In qualunque mercato i clienti che acquistano considerevoli quantità del servizio offerto sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore. Tale contropotere aumenta nel caso in cui i clienti abbiano la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi in tempi ragionevoli in risposta ad un aumento del prezzo.

162. L'Autorità osserva che nel mercato in esame, gli operatori oltre che acquistare da Telecom Italia, hanno la possibilità, in particolare in alcune aree geografiche, di rivolgersi anche ad altri operatori per l'acquisto di circuiti di rilegamento delle sedi d'utente. In questi casi dunque gli operatori alternativi sono in grado di esercitare un certo contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia.

163. L'Autorità ritiene tuttavia che nel complesso il contropotere di acquisto esercitato dagli operatori alternativi non sia tale da impedire a Telecom Italia di comportarsi indipendentemente dai concorrenti nella fissazione dei prezzi dei servizi di linee dedicate per il rilegamento di sedi d'utente.

Integrazione verticale

164. Telecom Italia è tuttora l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale. In virtù di ciò, Telecom Italia può provvedere ad una razionalizzazione dei costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte coordinate tra livelli *wholesale* e *retail* della catena del valore.

165. Gli operatori alternativi dispongono di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultima nel mercato a valle.

Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato A

166. L'Autorità ritiene che, a causa dell'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia, e della loro persistenza nel tempo, si possa presumere che la stessa goda di un significativo potere di mercato. L'analisi degli altri indicatori volti all'accertamento del significativo potere di mercato conferma che nel mercato A non

sussistono condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.

167. Si ritiene che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato (18 mesi).

D6. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato dei circuiti di rilegamento delle sedi d'utente (mercato A)?

Le osservazioni degli operatori

D6.1. Tutti gli operatori alternativi che hanno preso parte alla consultazione pubblica condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato dei circuiti di rilegamento delle sedi d'utente (mercato A) e all'individuazione di TI quale operatore avente significativo potere di mercato. Alcuni operatori, tuttavia, osservano che il mercato A non ha motivo di essere individuato come mercato separato e che, quindi, le conclusioni raggiunte dall'Autorità oltre che condivisibili, siano estendibili al caso auspicato di definizione di un unico mercato dei circuiti *terminating*, indipendentemente dalla tipologia del punto terminale di rete e dal tipo di utilizzo del collegamento stesso.

D6.2. BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon, inoltre, formulano alcune precisazioni in relazione all'analisi svolta dall'Autorità. Gli operatori segnalano la mancanza di dati relativi ai volumi ed ai ricavi per le diverse tipologie di circuito e chiedono di chiarire i servizi *wholesale* cui si fa riferimento per la ricostruzione del *trend* dei prezzi dei circuiti *terminating*.

D6.3. Vodafone rileva che la probabile omissione dei circuiti forniti internamente a TI nella Tabella 1, oltre che essere incoerente con la prassi utilizzata per le altre analisi di mercato, renda impossibile qualsiasi considerazione circa lo stato, la rilevanza e l'evoluzione di mercati. L'operatore segnala come la mancata indicazione dei volumi non consenta alcuna valutazione circa eventuali riduzioni nella domanda/offerta dei circuiti.

D6.4. Telecom Italia ritiene condivisibili le proposte dell'Autorità esclusivamente per il mercato dei circuiti a bassa velocità (mercato A1) e con riferimento alle sole aree non ULL. Nelle aree ULL, infatti, la Società ritiene che lo sviluppo della competizione fra operatori infrastrutturati porti ad escludere che TI possa essere considerata operatore SMP. Inoltre, TI rileva che gli elementi quantitativi sulla dinamica del mercato dei circuiti *terminating* di tipo A non rispecchino quella riferibile ai propri volumi e ricavi. TI non condivide le conclusioni dell'Autorità, con riferimento ai servizi *terminating* ad alta ed altissima velocità, in quanto evidenzia che nelle aree metropolitane la rete di accesso in fibra ottica di sua proprietà ha attualmente una minore capillarità di quella

realizzata da alcuni dei principali operatori alternativi. Nel resto del territorio, nessun operatore, incluso TI, dispone di reti di accesso in fibra ottica capillarmente diffuse; in tali aree, quindi, ognuno di essi deve affrontare i medesimi investimenti infrastrutturali. Pertanto, la Società afferma che l'attuale sviluppo del mercato dei circuiti ad alta ed altissima velocità esclude sia che TI possa essere identificata come operatore SMP nelle aree metropolitane, sia che vi siano operatori SMP nelle parti restanti del territorio.

Le valutazioni dell'Autorità

D6.5. Con riguardo alla richiesta di BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon di ulteriori precisazioni in merito a quanto riportato nella Figura 10, l'Autorità ribadisce che si tratta dei dati del rapporto Teligen e che, pertanto, i dettagli metodologici sono ivi contenuti. Tali dati, sebbene non inclusivi di "*installation charges*", si riferiscono comunque a prezzi relativi a circuiti comparabili.

D6.6. Con riferimento all'osservazione di Vodafone relativa all'omissione dei circuiti venduti internamente nella Tabella 1, l'Autorità ribadisce che in base alle Linee direttrici i ricavi rappresentano il criterio di misurazione più trasparente ed adeguato per il calcolo delle quote di mercato.

D6.7. Per quanto riguarda, infine, le osservazioni di Telecom Italia, si vedano le risposte ai punti D1.4 e D3.8.

4.4. Mercato B: circuiti di rilegamento delle BTS

168. Il mercato B riguarda i circuiti *terminating* acquistati dagli operatori di rete mobile per il rilegamento delle proprie BTS. Questo tipo di circuiti può essere realizzato sia attraverso infrastrutture di rete fissa sia attraverso ponti radio.

169. Quest'ultima soluzione è quella più utilizzata dagli operatori mobili negli ultimi anni per lo sviluppo delle proprie reti, in quanto, a fronte di un maggiore investimento iniziale, presenta notevoli vantaggi in termini di facilità di realizzazione, di economicità di gestione (minori costi annui) e di possibilità di *provisioning* autogestito.

170. Il mercato B è, dunque, costituito dal totale dei circuiti dedicati utilizzati per il rilegamento delle BTS, siano essi realizzati su rete fissa o attraverso ponti radio. Esso include i circuiti di Telecom Italia – ossia la somma dei circuiti (all'ingrosso) venduti da quest'ultima ad altri operatori e dei circuiti forniti internamente a Telecom Italia Mobile - ed il totale dei circuiti realizzati dagli operatori di rete mobile su ponti radio proprietari ed utilizzati quasi esclusivamente per esigenze interne di rete.

171. I dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica[42] indicano che il numero di stazioni radio base sul territorio nazionale nel 2007 era pari a 53.650. Sulla base dei dati in possesso dell'Autorità tali BTS sono distribuite tra gli operatori di rete mobile come riportato nella Tabella 3.

Tabella 3 – Stazioni radio base (BTS) per operatore di rete mobile

MNO	# BTS	%BTS rilegate con ponte radio proprietario sul tot. BTS operatore
TI Mobile	17.383	12,00
Vodafone	14.271	84,00
Wind	12.340	85,00
H3G	9.657	76,00
Tot.	**53.650**	

Fonte: elaborazioni Agcom su dati Istat e dati degli operatori.

172. La tabella mostra che, mentre Telecom Italia rilega la maggior parte delle BTS di Telecom Italia Mobile con circuiti dedicati proprietari (88 per cento, contro il 12 per cento realizzato in ponte radio), gli altri operatori di rete mobile ricorrono prevalentemente all'utilizzo dei ponti radio: Vodafone rilega solo il 16 per cento delle BTS via circuito dedicato (e l'84 per cento via ponte radio), Wind solo il 15 per cento (e l'85 per cento via ponte radio) e H3G solo circa il 24 per cento (e il 76 per cento via ponte radio).

173. In sintesi circa il 60 per cento delle BTS presenti sul territorio nazionale è rilegata attraverso ponte radio ed il restante 40 per cento attraverso circuito dedicato. Tuttavia, se si considerano solo le BTS degli operatori alternativi (Vodafone, Wind e H3G), la percentuale dei rilegamenti in ponte radio arriva all'82 per cento e quella dei rilegamenti con circuiti dedicato diminuisce fino al 17 per cento.

174. In media, ciascuna BTS utilizza rilegamenti da 5 Mbit/s, mentre quelle a maggior traffico possono necessitare di rilegamenti fino a 8 Mbit/s.

4.4.1. Descrizione degli indicatori utilizzati

175. L'Autorità ritiene che gli indicatori più adatti (fra quelli elencati nelle Linee direttrici) ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura servizi di rilegamento delle BTS siano: *i*) il livello e l'andamento delle quote di mercato; *ii*) il controllo di infrastrutture difficili da duplicare; *iii*) il contropotere di

[42] Istat, 2008, Statistiche ambientali 2008, Collana Annuario n. 10, tavola 5.14, pag. 218-219.

mercato da parte degli acquirenti; *iv*) l'integrazione verticale. Ciascun indicatore viene analizzato nei paragrafi che seguono.

Livello e andamento delle quote di mercato

176. Come osservato al paragrafo 86, i circuiti affittati per il rilegamento delle BTS sono venduti quasi esclusivamente da Telecom Italia. D'altro canto, come risulta dai dati riportati nella Tabella 3, i collegamenti venduti da Telecom Italia rivestono un ruolo secondario per tutti gli operatori mobili, fuorché la stessa Telecom Italia, al fine di rilegare le BTS.

177. Per disporre anche di una valutazione in valore, oltre l'evidenza quantitativa fornita dalla Tabella 3, si rende la valorizzazione delle BTS rilegate attraverso ponti radio proprietari degli operatori di rete mobile, dal momento che questa modalità di rilegamento è quella prevalente.

178. Per queste ragioni, l'Autorità ha proceduto a stimare, sulla base di dati tecnici, le quote di mercato in ricavi di Telecom Italia, ottenute valorizzando i circuiti utilizzati internamente sia dalla stessa Telecom Italia sia dagli altri operatori di rete mobile (su ponti radio proprietari). In base a tale stima le quote di Telecom Italia subirebbero una notevole riduzione, attestandosi - nel 2008 - intorno al 38 per cento.

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

179. In linea generale, la realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, in particolare di infrastrutture di accesso, richiede, da un lato, tempi molto lunghi e, dall'altro, investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.

180. Tuttavia, nel mercato in esame, come illustrato nella Tabella 3, gli operatori di rete mobile hanno realizzato la maggior parte dei collegamenti per le proprie BTS attraverso ponti radio. Sebbene tali collegamenti, come la realizzazione di qualunque infrastruttura di accesso, comportino il sostenimento di ingenti investimenti iniziali, essi risultano comunque inferiori alla realizzazione di infrastrutture di rete fisse e comportano un minore costo rispetto all'affitto di queste ultime dall'*incumbent*. Per queste ragioni, negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo da parte degli operatori mobili di un notevole numero di collegamenti su ponte radio, tale che questa modalità è diventata quella prevalente per il rilegamento delle BTS e quella attraverso linea affittata su rete fissa è diventata una modalità secondaria. A ciò si aggiunga che gli operatori di rete mobile hanno in progetto una progressiva ulteriore sostituzione dei circuiti su rete fissa con ponti radio.

181. Alla luce di queste considerazioni l'Autorità ritiene che nel mercato B non sussista il problema delle infrastrutture non duplicabili.

Contropotere da parte degli acquirenti

182. In qualunque mercato i clienti che acquistano considerevoli quantità del servizio offerto sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore. Tale contropotere aumenta nel caso in cui i clienti abbiano la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi in tempi ragionevoli in risposta ad un aumento del prezzo.

183. L'Autorità osserva che gli operatori mobili, pur ricorrendo via via alla realizzazione in proprio dei circuiti di rilegamento alle BTS (via ponte radio), continuano comunque ad acquistare un numero considerevole di circuiti da Telecom Italia che consente loro di esercitare un notevole contropotere di acquisto nei confronti di quest'ultima.

184. Inoltre, in ottica prospettica, è verosimile prevedere che gli acquirenti di tali servizi ricorreranno all'acquisto di circuiti da Telecom Italia limitatamente ai casi in cui la realizzazione di ponti radio non sia possibile, o per motivi tecnici (morfologia del territorio) o a causa dei vincoli per l'inquinamento elettromagnetico che gli operatori di rete mobile devono rispettare.

185. Di conseguenza l'Autorità ritiene che, nel mercato in esame, gli operatori di rete mobile siano in grado di esercitare un considerevole contropotere di acquisto nei confronti dell'operatore dominante.

Integrazione verticale

186. Dal momento che il mercato in esame riguarda il rilegamento delle BTS degli operatori di telefonia mobile, questi ultimi, grazie alla realizzazione di tali rilegamenti su ponti radio proprietari, sono in grado di provvedere ad una razionalizzazione dei costi di natura tecnico-operativa e di effettuare scelte coordinate tra livelli *wholesale* e *retail* della catena del valore. Infatti, a differenza di quanto accade nelle reti fisse, nelle reti di telefonia mobile tutti gli operatori infrastrutturati sono verticalmente integrati lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica.

187. Ciò consente loro di non dover necessariamente rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi.

188. Si ritiene quindi che nel mercato in esame non sussistano i problemi di natura concorrenziale derivanti dell'integrazione verticale dell'operatore dominante.

Conclusioni sulla valutazione del significativo potere di mercato nel mercato B

189. L'Autorità osserva che tutti gli indicatori analizzati nei paragrafi precedenti per il mercato in esame convergono in direzione di assenza di significativo potere di mercato.

190. In particolare, l'Autorità ha riscontrato che nel mercato in esame: *i*) non sussiste il problema delle infrastrutture difficili da duplicare; *ii*) gli operatori mobili sono in grado

di esercitare un considerevole contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia; *iii)* anche gli operatori mobili sono verticalmente integrati; *iv*) le quote di mercato di Telecom Italia, tenendo conto del numero di rilegamenti per BTS realizzati su ponti radio proprietari, sono inferiori al 40 per cento.

191. Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità ritiene che il mercato B (circuiti dedicati per rilegamenti delle BTS) si configuri come un mercato concorrenziale. Si tratta infatti di un mercato il cui valore va riducendosi man mano che gli operatori mobili realizzano i rilegamenti delle BTS in proprio attraverso ponti radio e cessano di ricorrere a circuiti affittati da parte dell'operatore dominante.

192. L'Autorità, pertanto, ritiene che nel mercato in esame nessun operatore detenga un significativo potere di mercato.

D7. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato dei circuiti di rilegamento delle BTS (mercato B)?

Le osservazioni degli operatori

D7.1. Telecom Italia concorda con le conclusioni raggiunte dall'Autorità e condivide sia la scelta degli indicatori, sia l'analisi svolta, che mostra come tutti gli elementi considerati convergano nella direzione di assenza di significativo potere di mercato, nel mercato dei circuiti di rilegamento delle BTS (mercato B).

D7.2. Al contrario, quale conseguenza del menzionato disaccordo circa la individuazione dei due mercati A e B, gli operatori alternativi non condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito al mancato riscontro di significativo potere di mercato nel mercato B.

D7.3. In particolare, Vodafone evidenzia che i rilegamenti per BTS a mezzo di collegamenti trasmissivi risultano imprescindibili, in quanto nelle aree in cui sono utilizzati, essi non sono sostituibili con i ponti radio, a causa delle citate difficoltà tecniche e amministrative. Inoltre, l'Operatore rileva come la quota di mercato di TI (38 per cento) sia significativa, essendo superiore al 25 per cento, soglia secondo la quale, in base alle Linee direttrici, è possibile escludere una posizione dominante. Ad ogni modo, anche a fronte di quote di mercato inferiori al 40 per cento (soglia ritenuta critica), la sussistenza di una posizione dominante non è da escludersi. Vodafone ritiene che l'impossibilità di duplicare i circuiti attraverso l'utilizzo di ponti radio, renda gli operatori mobili dipendenti da TI, senza alcuna possibilità di esercitare il contropotere di acquisto. In conclusione, Vodafone chiede, qualora l'Autorità decida di confermare la suddivisione del mercato oggetto di analisi, il ripristino della regolamentazione nel mercato B e quindi l'imposizione in capo a TI di tutti gli obblighi regolamentari, in quanto operatore SMP nel mercato dei circuiti per il rilegamento delle BTS.

D7.4. Anche Wind, premettendo il suo disaccordo in merito alla suddivisione del mercato dei servizi *terminating,* non condivide le conclusioni a cui è giunta l'Autorità. La Società ritiene che l'analisi delle quote di mercato difetti nella mancata considerazione dei volumi e dei ricavi e che la determinazione della quota di mercato di TI, oltre che non essere adeguatamente motivata da valori ed analisi quantitative rispetto alle assunzioni utilizzate, è inficiata dall'errore di considerare, nell'ambito dello stesso mercato, circuiti *terminating* e ponti radio senza chiarirne le modalità di valorizzazione. Wind mostra, inoltre, come sia indicativo il massiccio ricorso a soluzioni su rete fissa da parte di TI Mobile, in luogo dei "meno affidabili" ponti radio e ribadisce che l'analisi sulla sostituibilità delle due tecnologie (circuiti *terminating* e ponti radio) non possa prescindere dal considerare l'esistenza di notevoli vincoli (limiti elettromagnetici e paesaggistici, caratteristiche orografiche del territorio, ostacoli amministrativi) nella realizzazione dei ponti radio. Tali difficoltà limitano la possibilità di ricorrere a soluzioni diverse rispetto a quelle realizzate su rete fissa e ciò riduce notevolmente l'effettivo contropotere di mercato da parte degli operatori alternativi. Wind, infine, volge un'ulteriore critica all'analisi svolta dall'Autorità in relazione alla mancata considerazione del ruolo - attuale e prospettico - degli operatori, nella realizzazione di soluzioni *wireless* per la fornitura di servizi a banda larga. Wind ritiene che tale progetto potrebbe risultare infatti compromesso nella sua sostenibilità economica e nella possibilità di coinvolgere diversi soggetti in grado di partecipare ai relativi bandi di gara, producendo così effetti indesiderati sia sul livello di concorrenza sia sul benessere sociale. Per questo la Società invita l'Autorità a ripristinare il controllo regolamentare sul mercato dei circuiti di rilegamento delle BTS e ad identificare TI come operatore SMP.

D7.5. Fastweb non condivide le conclusioni dell'Autorità in merito all'assenza di significativo potere di mercato nel mercato B. In linea di principio, l'operatore non concorda con la scelta dell'Autorità di individuare due mercati rilevanti dei servizi *terminating*. D'altra parte, anche considerando il solo mercato rilevante dei circuiti di rilegamento delle BTS, Fastweb ritiene che TI debba essere individuato quale operatore avente significativo potere di mercato per due ragioni. In primo luogo, l'esistenza di un 20 per cento circa di BTS che non possono essere rilegate attraverso ponti radio per ragioni tecniche, amministrative e di conformazione orografica del territorio, assicura a Telecom Italia, che è l'unico operatore in grado di fornire il servizio *terminating* su tutto il territorio nazionale, un potere di monopolio in tale porzione di mercato. In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dall'Autorità, Fastweb ritiene che il valore del mercato *terminating* stia per attraversare una notevole fase di espansione in quanto, per poter soddisfare la crescente domanda di servizi dati su banda larga mobile, gli operatori mobili avranno la necessità di acquistare capacità trasmissive sempre maggiori. Per tali ragioni, Fastweb sostiene che i circuiti fisici offerti da Telecom Italia mantengano la loro valenza di *essential facility,* anche in un'ottica prospettica.

Le valutazioni dell'Autorità

D7.6. Per quanto riguarda le osservazioni di Vodafone, Wind e Fastweb circa l'imprescindibilità dei collegamenti trasmissivi su rete fissa per il rilegamento delle BTS nelle aree in cui i ponti radio non sono realizzabili per motivi tecnici e/o amministrativi, l'Autorità richiama quanto argomentato al punto D3.9 riguardo gli effetti della deregolamentazione dei rilegamenti per BTS in termini di incentivo agli investimenti. Inoltre, l'Autorità rileva che le osservazioni mosse dagli operatori alternativi in relazione alla posizione di dominanza che TI manterrebbe in alcune porzioni del territorio nazionale implicano necessariamente la definizione di mercati geografici sub-nazionali, che, invece, non è stata riscontrata in sede di analisi, né contestata in sede di consultazione pubblica.

D7.7. In ogni caso, l'Autorità, in accordo con la posizione della Commissione Europea, introdurrà un periodo transitorio al fine di dare tempo agli operatori fissi e mobili di realizzare infrastrutture di rilegamento BTS prima di revocare completamente la regolamentazione nel mercato B.

5. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

5.1. Rimozione degli obblighi regolamentari dal mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani

193. Come illustrato nel capitolo 3, nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*) il triplo *test* non risulta superato: pertanto il mercato non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

194. L'Autorità ha riscontrato che la presenza di infrastrutture di rete di proprietà degli operatori alternativi fa sì che non si osservino nel mercato forti ostacoli non transitori all'accesso, per cui il primo criterio non risulta soddisfatto.

195. Per queste ragioni, l'Autorità revoca gli attuali rimedi, imposti sul mercato delle linee affittate all'ingrosso su circuiti interurbani (*trunk)* dalla delibera n. 45/06/CONS.

5.2. Rimozione degli obblighi regolamentari dal mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento delle BTS (Mercato B)

196. L'analisi del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento delle BTS (Mercato B) ha mostrato che nessun operatore detiene una posizione di significativo potere di mercato, in quanto non sussiste il problema delle infrastrutture difficili da duplicare; gli operatori mobili, oltre ad essere verticalmente integrati, sono in grado di esercitare un considerevole contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia e le quote di mercato di quest'ultima sono inferiori al 40 per cento.

197. L'Autorità, pertanto, revoca i rimedi imposti dalla delibera n. 45/06/CONS sul mercato di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento delle BTS (mercato B).

6. PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI

198. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

199. Le direttive europee, la Raccomandazione (paragrafo 3.4.) e le Linee direttrici (capitolo 4) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Altre indicazioni a riguardo possono rinvenirsi nella Posizione Comune ERG sui Rimedi del maggio 2006.

200. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

201. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. L'intervento dell'Autorità dovrà risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

202. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso e prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

203. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

204. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri partner commerciali.

205. Inoltre l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

206. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

207. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della direttiva accesso, nel caso in cui l'Autorità rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale, essa può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;

b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;

d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;

g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;

h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

i) di interconnettere reti o risorse di rete.

208. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;

b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;

d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;

e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

f) fornitura di servizi paneuropei.

209. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

210. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

6.1. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati dei segmenti terminali di linee affittate

211. Sulla base delle risultanze dell'analisi di mercato svolta nei capitoli precedenti, l'Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente.

212. Tale individuazione discende dalla constatazione dell'elevata quota di mercato tuttora detenuta da Telecom Italia e dall'esame degli altri indicatori circa le caratteristiche strutturali del mercato. Tutti questi elementi conferiscono a Telecom Italia la possibilità di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Infatti, la presenza di infrastrutture difficili da duplicare, l'assenza di un adeguato contropotere di acquisto da parte degli acquirenti del servizio, nonché l'integrazione verticale di Telecom Italia in tutti gli stadi della catena del valore, pongono l'azienda nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi. In particolare, Telecom Italia, in virtù della sua condizione di operatore dominante nel mercato dei servizi di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente finali e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle, può adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati dei servizi di linee affittate al dettaglio.

213. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, è il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati

a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture essenziali, infatti, gli operatori alternativi dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati delle linee affittate al dettaglio.

214. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nel mercato a valle agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

215. In primo luogo, la presenza di una posizione di forza economica di Telecom Italia nei mercati delle linee affittate all'ingrosso potrebbe indurre quest'ultima ad adottare pratiche di compressione dei margini (*margin* o *price squeeze*) fra i prezzi al dettaglio ed i corrispondenti prezzi all'ingrosso. Telecom Italia potrebbe ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso ad un livello tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile. In particolare, la riduzione potrebbe avvenire sia mediante la vendita di servizi *wholesale* ai propri concorrenti a prezzi superiori ai costi sottostanti (fornendo implicitamente i medesimi servizi alle proprie divisioni commerciali a prezzi inferiori), sia mediante la vendita di tali servizi *wholesale* ai concorrenti e alle proprie divisioni al livello di costo, ma praticando prezzi predatori nel mercato al dettaglio, sia infine, ricorrendo ad una combinazione delle prime due strategie.

216. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio. La contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*, che si sostanziano nell'applicazione di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità alle proprie offerte all'ingrosso, tali da impedire agli acquirenti di queste offerte di competere con le condizioni di *assurance*, di *provisioning* e di disponibilità offerte da Telecom Italia sul mercato al dettaglio.

217. Infine, anche in assenza di strategie di compressione dei margini economici o tecnici, Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, in quanto fornitore dei servizi di linee affittate all'ingrosso su segmenti terminali, potrebbe fare un uso improprio di informazioni circa i clienti degli operatori cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero così effettuare offerte mirate ad i clienti dei propri concorrenti.

218. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti l'Autorità intende imporre a Telecom Italia, con riferimento alla fornitura dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, obblighi regolamentari in materia di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) separazione contabile; *v*) controllo dei prezzi; *vi*) contabilità dei costi.

7. PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA FORNITURA ALL'INGROSSO DI SEGMENTI TERMINALI DI LINEE AFFITTATE PER IL RILEGAMENTO DI SEDI D'UTENTE

7.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

219. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile che Telecom Italia si rifiuti di concludere accordi di interconnessione alla propria rete. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso.

220. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, forniti sia su tecnologia tradizionale, sia su tecnologia *Ethernet*.

221. L'imposizione di questo obbligo a tutti i circuiti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente, a prescindere dalla tecnologia sottostante, è volta a consentire agli operatori alternativi di poter acquistare servizi *terminating* di linee affittate su tecnologia tradizionale e su tecnologia *Ethernet*, al fine di poter rivendere i corrispondenti servizi nei mercati *retail*.

222. Al fine di garantire l'efficacia di questo obbligo, appare altresì opportuno imporre a Telecom Italia l'obbligo di fornitura dei servizi accessori di interconnessione e di raccordo interno di centrale.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?

Le osservazioni degli operatori

D8.1. In via preliminare, gli operatori Fastweb, Wind e Vodafone precisano che le risposte fornite in merito agli obblighi devono intendersi riferite non solo al mercato A, ma anche al mercato B. Fastweb, inoltre, non condividendo gli esiti del *test* dei tre criteri per il mercato dei servizi *trunk*, chiede il mantenimento della regolamentazione

vigente (delibera n. 45/06/CONS), anche per i servizi di linee affittate su circuiti interurbani. Telecom Italia, in linea generale, condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre gli obblighi regolamentari proposti dall'Autorità, ma solo nelle aree non aperte ai servizi di *unbundling* e con esclusivo riferimento ai servizi *terminating* che utilizzano come portante trasmissivo la rete in rame, cioè per i servizi *terminating* analogici e digitali fino a 2 Mbit/s incluso, in tecnologia tradizionale, PDH o SDH.

D8.2. In merito all'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete, in linea generale, gli operatori Cable&Wireless, Fastweb, Wind, Vodafone, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon condividono l'imposizione di questo obbligo.

D8.3. Wind concorda sulla necessità di assoggettare anche le infrastrutture di rete che utilizzano la tecnologia *Ethernet* a questo obbligo e rappresenta la necessità che nel provvedimento finale tale obbligo sia previsto anche nell'architettura di consegna del traffico in tecnologia *Ethernet*. Inoltre, Wind rileva che la formulazione dell'art. 7, comma 3, dello schema di provvedimento, possa limitare l'utilizzo dei flussi di interconnessione e dei raccordi di centrale ai soli servizi che Telecom Italia è obbligata a fornire, escludendo un utilizzo per servizi offerti su base commerciale. Pertanto, richiede che sia per i flussi di interconnessione sia per i raccordi interni di centrale siano disponibili per tutte le tipologie di servizi offerti da Telecom Italia.

D8.4. Anche BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon auspicano che l'Autorità, nel definire l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete per i collegamenti in tecnologia *Ethernet*, definisca le condizioni attuative dell'obbligo in relazione a tali collegamenti. Gli operatori chiedono che nelle condizioni attuative dell'obbligo sia prevista la conferma degli obblighi attualmente vigenti nelle offerte di servizi di linee affittate (CDN *wholesale* e Circuiti parziali), in quanto, per alcuni operatori, la migrazione potrebbe non essere fattibile (tecnicamente e/o economicamente) e quindi tali operatori sarebbero costretti ad utilizzare i servizi di cui al vecchio quadro regolamentare. Da ultimo, gli operatori rilevano una scarsa chiarezza circa le finalità d'uso dei flussi di interconnessione e alcuni aspetti tecnici del loro utilizzo; pertanto, una richiesta di carattere generale è la conferma di tutte le norme esistenti relativamente ai servizi di flussi di interconnessione.

D8.5. Telecom Italia ritiene di dover continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, laddove sia riconosciuta quale operatore SMP ovvero, a suo parere, esclusivamente per i servizi *terminating* analogici e digitali fino a 2 Mbit/s incluso, nelle aree non aperte ai servizi di *unbundling.* Telecom Italia condivide, inoltre, l'orientamento dell'Autorità che ritiene opportuno, al fine di garantire l'efficacia di questo obbligo, l'imposizione dell'obbligo di fornitura dei servizi accessori di interconnessione e di raccordo interno di centrale. Condivide altresì la possibilità per gli operatori di utilizzare questi servizi per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia per i quali ha obblighi di offerta.

D8.6. Telecom Italia non ritiene proporzionato l'imposizione di questo obbligo anche ai circuiti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente che utilizzano come portante trasmissivo in rete di accesso la fibra ottica, sia in tecnologia tradizionale che *Ethernet*, in quanto ritiene che, di fronte alla sfida della costruzione di nuove reti in fibra ottica, tutti gli operatori si trovino in analoghe condizioni. Inoltre, poiché propone di adottare una dimensione più contenuta dei bacini trasmissivi, ritiene che il servizio di interconnessione alla rete di transito regionale ai nodi di livello 2 risulti non più necessario.

Le valutazioni dell'Autorità

D8.7. In merito alla necessità, evidenziata dagli operatori, di imporre l'obbligo di fornitura del servizio in maniera indipendente dall'utilizzo finale, l'Autorità non ritiene opportuno recepire tale osservazione, in quanto continua ad essere dell'avviso che nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato, i circuiti *terminating* utilizzati per collegare le sedi di utenti finali e quelli utilizzati per rilegare le BTS abbiano assunto evidenti caratteristiche distintive, sia dal lato della domanda, sia dal lato dell'offerta. Per questa ragione l'Autorità ritiene che l'obbligo di fornitura del servizio non possa più prescindere dalla finalità d'uso, diversamente da quanto affermato dalla delibera n. 45/06/CONS.

D8.8. Per quanto riguarda la richiesta di Wind relativa alla regolamentazione dei servizi accessori (flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale), l'Autorità, come già osservato al punto D5.4, rammenta che in base all'Articolo 7, comma 3, del documento sottoposto a consultazione "*I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale, nonché i raccordi interni di centrale sono impiegati per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia*". In altri termini, l'obbligo di fornitura del servizio a prescindere dalla finalità d'uso resta valido per i soli servizi accessori.

D8.9. Per quanto riguarda la richiesta di BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon in merito alla tecnologia *Ethernet*, l'Autorità accoglie la richiesta, modificando in tal senso il testo dell'articolo 14 sottoposto a consultazione pubblica.

D8.10. Per quanto riguarda le osservazioni relative alla migrazione, l'Autorità segnala che con la delibera n. 81/09/CIR sono state definite le procedure di migrazione dal vecchio quadro regolamentare a quanto disposto dalla delibera n. 45/06/CONS.

D8.11. Per quanto riguarda l'osservazione di Telecom Italia, l'Autorità ritiene che la stessa debba essere sottoposta all'obbligo di accesso per la fornitura di tutti i circuiti di rilegamento di sedi d'utente, a prescindere dalla capacità.

7.2. Obbligo di trasparenza

223. L'Autorità ritiene che, al fine di garantire agli operatori alternativi informazioni economiche, tecniche e procedurali, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente

accesso, Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, ai sensi dell'art. 46 del Codice. Tale obbligo mira ad evitare che Telecom Italia possa sfruttare l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali connesse a tali servizi ed utilizzarle a proprio vantaggio.

224. L'obbligo di trasparenza, inoltre, consente la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

225. In particolare l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale un'offerta di riferimento per i servizi di fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente.

226. Tale offerta, di validità annuale, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità e dovrà contenere condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate, nonché modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

227. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve predisporre *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA premium, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

228. L'Autorità ritiene altresì opportuno che, in caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle offerte di riferimento, Telecom Italia possa introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi in questione, comunicando per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche, nonché alle giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. L'Autorità provvederà poi ad approvare la variazione con eventuali modifiche. Al fine di consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle suddette variazioni, queste ultime entreranno in vigore dopo trenta giorni dalla loro approvazione, se le variazioni riguardano le sole condizioni economiche, e dopo novanta giorni, se le variazioni riguardano le condizioni tecniche.

229. L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca un'adeguata informazione circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetturali della stessa rete. Si tratta di garanzie di trasparenza necessarie al fine di rafforzare la tutela del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, tra cui il servizio oggetto del presente provvedimento, grazie alla riduzione delle asimmetrie informative degli operatori alternativi. A tal riguardo, in linea con le valutazioni già effettuate dall'Autorità nell'analisi dei rimedi dei mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n.

525/09/CONS), si ritiene che le misure di cui ai Gruppi di Impegni n. 5 e n. 6, relativi alla comunicazione all'Autorità e agli operatori alternativi dei Piani Tecnici per la Qualità della Rete Fissa di Accesso, nonché dei Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso, concorrano a tale scopo.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?

Le osservazioni degli operatori

D9.1. Telecom Italia, pur condividendo l'orientamento generale dell'Autorità in materia di obblighi di trasparenza, non condivide le modalità proposte dall'Autorità per l'introduzione di modifiche all'offerta di riferimento e considera l'attuale regime di sola comunicazione preventiva più rispondente alle esigenze dello sviluppo del mercato. In particolare, Telecom Italia non ritiene proporzionato che i tempi per l'entrata in vigore delle modifiche (30 o 90 giorni a seconda dei casi) decorrano dalla data di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità, anziché dalla data di comunicazione.

D9.2. Gli operatori Cable&Wireless, Fastweb, Wind, Vodafone, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon condividono l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza. Telecom Italia condivide la proposta dell'Autorità limitatamente ai servizi *terminating* analogici e digitali di velocità fino a 2 Mbit/s inclusa. Tuttavia, alcuni operatori evidenziano alcune criticità nella proposta di provvedimento e la conseguente necessità di introdurre opportune integrazioni.

D9.3. Con riferimento ai piani tecnici per la Qualità e lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso di Telecom Italia (Gruppi di Impegni n. 5 e n. 6), Fastweb ritiene che, al fine di ridurre le asimmetrie informative nel mercato dei segmenti terminali di linee affittate, Telecom Italia – per una più efficace pianificazione degli investimenti da parte degli operatori alternativi – debba essere obbligata a fornire una serie di informazioni minime con cadenza trimestrale ed annuale e che sia sottoposta all'obbligo di informazione preventiva all'Autorità ed agli operatori alternativi, nell'ipotesi in cui decida di apportare variazioni ai propri piani di intervento sulla rete. BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon non concordano con l'inclusione degli Impegni negli obblighi regolamentari senza una concreta valutazione della loro adeguatezza. Wind ritiene necessario introdurre l'obbligo esplicito per Telecom Italia di fornire, anche solo su esplicita e puntuale richiesta dell'operatore, la fornitura delle informazioni cartografiche di dettaglio relative al tracciato seguito dagli elementi di rete che compongono il segmento terminale fornito, al fine di permettere all'operatore che lo utilizza, di poter avere le necessarie certezze di affidabilità nel caso in cui richieda un ulteriore collegamento a protezione del primo (cosiddetti colleganti ridondati in doppia via).

D9.4. Per quanto attiene alla possibilità per Telecom Italia di modificare le condizioni tecniche e/o economiche contenute nelle offerte di riferimento in corso (art. 8 comma 6), Fastweb ritiene che essa rappresenti un grave pregiudizio per gli operatori, tale da inficiare la creazione di un contesto regolamentare certo che costituisce una condizione necessaria ai fini della pianificazione degli investimenti. Pertanto, Fastweb propone un'integrazione all'articolato di riferimento che espliciti chiaramente che non sia possibile una modifica delle offerte di riferimento in cui si abbia un aggravio dei costi per gli operatori alternativi. Wind – invece - propone l'eliminazione della possibilità di modifica delle offerte di riferimento. BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon non concordano sul fatto che "*circostanze eccezionali non prevedibili"* possano giustificare l'introduzione di modifiche alle condizioni economiche, anche in ragione del fatto di avere un meccanismo di controllo dei prezzi basato sul *network cap*. Eventuali e significativi cambiamenti nella struttura dei costi o eventi straordinari, ad avviso degli stessi operatori, non possono riguardare la singola offerta di riferimento dell'anno in cui tali circostanze si verificano, ma devono condurre a una riconsiderazione dell'intero impianto regolamentare da cui deriva il valore del *cap*, pertanto essi propongono una riformulazione del comma 6 dell'art. 8.

D9.5. Wind ritiene di particolare rilevanza l'introduzione di un obbligo di pubblicazione di contratti interni, in modi e forme analoghe a quelle previste per le Offerte di Riferimento, laddove l'Autorità intenda prevedere la possibilità per Telecom Italia di definire condizioni economiche e tecniche per i servizi interni differenti da quelle disponibili delle offerte di riferimento per gli operatori alternativi.

D9.6. BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon osservano che nella bozza di provvedimento non viene fatta menzione della durata contrattuale iniziale dei servizi in esame, e pertanto chiedono che l'Autorità preveda espressamente una durata contrattuale iniziale e che, trascorso tale termine, l'operatore possa richiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio che dovrà essere effettiva anche ai fini del pagamento del canone dal 15-esimo giorno successivo all'invio della cessazione. Inoltre, viene chiesto l'inserimento di una previsione secondo la quale l'obbligo di versare i canoni residui nel caso di cessazione anticipata sia applicabile solo in caso di cessazione avvenuta durante il primo anno di durata contrattuale. Gli operatori richiedono di includere quanto già all'art. 10 comma 15, nonché all'art. 10 comma 17, della delibera n. 45/06/CONS. Da ultimo, rilevano la mancanza di un principio, presente nella delibera n. 45/06/CONS, che aveva l'intento di chiarire, integrando l'analogo principio presente nell'obbligo di non discriminazione, che gli SLA dei servizi *wholesale* devono essere migliorativi rispetto a quelli dei corrispondenti servizi *retail*, e ne richiedono l'inserimento.

Le valutazioni dell'Autorità

D9.7. L'Autorità, al fine di non determinare ostacoli al lancio di nuove offerte e di evitare di paralizzare il mercato con meccanismi troppo lunghi e complessi, ha modificato il testo dell'art. 8 sottoposto a consultazione in linea con quanto stabilito

nella delibera n. 731/09/CONS, con la quale si è chiusa l'analisi dei mercati dell'accesso (nn. 1, 4 e 5).

D9.8. In merito alla posizione di Telecom Italia di richiedere obblighi di trasparenza solo per circuiti con capacità inferiori a 2 Mbit/s l'Autorità rimanda alla risposta D3.6.

D9.9. In merito alla posizione di Fastweb sulla necessità di imporre un obbligo in capo a Telecom Italia di rilascio di informazioni sullo stato dell'evoluzione della rete, indipendentemente dal fatto che si tratti della tratta di accesso, metropolitana o di quella di trasporto, al fine di una maggiore efficienza nell'allocazione degli investimenti, l'Autorità ritiene che il recepimento degli Impegni 5 e 6 (cf. Art. 44 della delibera n. 731/09/CONS) come obblighi regolamentari, sia in grado di assicurare maggiore trasparenza non solo nei mercati dell'accesso, ma anche nei mercati ad essi strettamente correlati, quali quelli dei circuiti *terminating*. Di conseguenza, l'Autorità non ritiene opportuno modificare l'articolato di riferimento. In merito alla posizione di BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon sul recepimento degli Impegni come obblighi regolamentari, l'Autorità ritiene che, ove possibile, sia opportuno imporre la conformità degli obblighi regolamentari a quanto contenuto negli Impegni assunti volontariamente da Telecom Italia, in quanto non sono concepibili divergenze tra le due discipline. Peraltro, l'Autorità ribadisce anche che gli Impegni di Telecom Italia sono stati approvati con la delibera n. 718/08/CONS previa consultazione pubblica. In relazione alla posizione di Wind sulla necessità di avere informazioni specifiche sulla implementazione stessa del servizio *terminating,* l'Autorità ritiene che le valutazioni dell'operatore alternativo sulla affidabilità possano essere fatte sulla base degli SLA offerti per il servizio stesso.

D9.10. Con riguardo alle preoccupazioni espresse dagli operatori alternativi circa l'introduzione di modifiche all'OR da parte di TI, l'Autorità sottolinea che, nell'adempimento dei propri compiti di vigilanza sulle suddette modifiche, essa terrà in dovuta considerazione – ai fini dell'approvazione o del rigetto delle stesse – gli effetti che tali variazioni potranno avere sul mercato.

D9.11. Con riferimento alla richieste di Wind circa la pubblicazione dei contratti interni, l'Autorità non ritiene di dovere accogliere tale richiesta, in quanto rileva che la verifica della correttezza e della completezza di tali contratti sarà compiuta dalla stessa Autorità, in attuazione delle proprie prerogative, al fine di assicurare il rispetto della parità di trattamento.

D9.12. Alla luce delle considerazioni esposte da BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon sulla necessità di definire un vincolo di durata contrattuale iniziale l'Autorità ritiene necessario, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 45/06/CONS, fissare una durata minima contrattuale almeno annuale per i circuiti *terminating* e che tale limite possa essere rivisto a seguito di ulteriori approfondimenti sulle offerte di Telecom Italia, considerato anche il fatto che le procedure di migrazione sono state appena approvate con la delibera n. 81/09/CIR.

7.3. Obbligo di non discriminazione

230. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, anche se sottoposta ad un obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati all'ingrosso dei segmenti terminali di linee affittate, nonché la sua integrazione nel mercato a valle, al fine di ostacolare la competizione in quest'ultimo, agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

231. Per garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con Telecom Italia sul mercato in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. A tal fine, è necessario che l'accesso al servizio analizzato sia fornito in modo non discriminatorio. Telecom Italia deve, infatti, offrire agli operatori alternativi il servizio all'ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce il medesimo servizio alle proprie divisioni interne. In particolare, Telecom Italia deve condividere con gli operatori alternativi tutte le informazioni necessarie relative alle infrastrutture di accesso utilizzate ed applicare le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura dei circuiti affittati, affinché si eviti che Telecom Italia possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

232. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata. In base a tale obbligo, Telecom Italia deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

233. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve fornire i servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nel mercato all'ingrosso tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

234. L'Autorità ritiene altresì opportuno ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e di rafforzare le garanzie di non discriminazione già presenti nella regolamentazione precedente, attraverso la previsione di alcune misure che costituiscono, tra l'altro, già oggetto degli Impegni volontari di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS e che appaiono particolarmente rilevanti ai fini della garanzia di un effettivo *level playing field* nei mercati dell'accesso.

235. In particolare, in linea con le considerazioni svolte dall'Autorità in occasione della definizione dei rimedi per i mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS), l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba garantire che il personale della funzione incaricata di fornire servizi di accesso all'ingrosso (al momento denominata *Open Access*) non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti finali; tale previsione garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 11.

236. Inoltre, al fine di garantire in maniera più efficace il rispetto del principio di parità di trattamento, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba implementare un sistema automatizzato di gestione delle attività di *provisioning* dei servizi di accesso all'ingrosso, tra cui il servizio analizzato. Anche tale sistema deve garantire la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti n. 1.1.–1.5., in linea con le considerazioni svolte dall'Autorità in occasione della definizione dei rimedi per i mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS).

237. Inoltre, per consentire la verifica del rispetto del principio di non discriminazione, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia presenti all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità del servizio di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente e relative prestazioni associate e servizi accessori.

238. Per garantire il rispetto del principio di parità interna/esterna, nonché un rapido ed efficace controllo del livello di qualità dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno che quest'ultima, in aggiunta alla reportistica di cui al punto precedente, predisponga, fornendo adeguate garanzie di trasparenza, un sistema di monitoraggio delle prestazioni delle proprie funzioni incaricate di fornire servizi di accesso all'ingrosso. In linea con le considerazioni svolte dall'Autorità in occasione della definizione dei rimedi per i mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS), si ritiene che tali misure garantiscano peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 3 e 4.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione nel mercato della fornitura all'ingrosso di

segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?

Le osservazioni degli operatori

D10.1. Gli operatori Cable&Wireless, Fastweb, Wind, Vodafone, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon condividono l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione. Allo stesso tempo, qualche operatore evidenzia alcune criticità correlate alle modalità applicative individuate dall'Autorità.

D10.2. Fastweb, Wind, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon chiedono che l'operatore dominante garantisca tempi di fornitura e ripristino dei servizi all'ingrosso migliorativi rispetto a quelli forniti alla propria clientela finale. In particolare, Fastweb segnala come la delibera oggetto di consultazione, all'art. 9, comma 4, contenga un arretramento della regolamentazione vigente nella previsione di tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle divisioni commerciali di Telecom Italia. Fastweb ritiene che l'unico modo possibile per poter garantire ai clienti degli operatori alternativi tempistiche di *provisioning* ed *assurance* almeno pari a quelle fornite da Telecom Italia ai propri clienti finali (replicabilità delle offerte) sia la previsione di tempistiche migliorative per gli operatori alternativi. Anche Wind reputa necessario definire un meccanismo di replicabilità delle prestazioni offerte da Telecom Italia che preveda l'offerta agli operatori di SLA migliorativi (almeno del 20-30%), rispetto a quelli offerti alla clientela finale, al fine di evitare l'instaurarsi di politiche di SLA *squeeze*.

D10.3. Fastweb, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon pur condividendo l'imposizione in capo a Telecom Italia di obblighi di predisposizione di appositi accordi interni che esplicitino le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di segmenti terminali di linee affittate (art. 16 comma 1 lettera a), sottolineano come l'assenza di obblighi di pubblicazione di tali contratti interni, in modi e forme analoghe a quelle previste per le Offerte di Riferimento, andrebbe ad accrescere l'elevata asimmetria informativa a vantaggio delle divisioni commerciali di Telecom Italia. Fastweb richiede poi che, per dare fiducia al mercato circa l'effettiva implementazione della parità di trattamento interna-esterna ed evitare pratiche anticoncorrenziali di sussidi incrociati da parte di TI, sia imposto un obbligo di pubblicazione della contabilità regolatoria.

D10.4. BT Italia, Colt, Tiscali, Verizon, Wind e Fastweb con riferimento sia agli SLA, sia ai prezzi di cessione interna, richiedono di chiarire espressamente che i prezzi dei servizi venduti internamente a Telecom Italia siano gli stessi contenuti all'interno delle Offerte di Riferimento.

D10.5. BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon sono del parere che l'Autorità in merito alle condizioni attuative degli obblighi si sia limitata nell'art. 16, commi 3, 4 e 5 a riproporre quanto la regolamentazione vigente prevede in merito alla reportistica, senza effettuare alcuna sistematizzazione organica, in termini di contenuti e tempistiche, al fine di rendere coerenti i vigenti obblighi con quelli introdotti a seguito del recepimento degli Impegni. Infine, per quanto riguarda gli Impegni riportati nell'articolo 16, commi

2 e 5, gli operatori non concordano con la loro inclusione senza una preventiva valutazione circa la loro adeguatezza ad essere assunti come obblighi regolamentari.

D10.6. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di garantire la non discriminazione nella fornitura dei servizi regolamentati esclusivamente per i servizi *terminating* analogici e digitali di velocità fino a 2 Mbit/s inclusi, in tecnologia tradizionale e nelle aree non aperte ai servizi di *unbundling*. Telecom Italia condivide, inoltre, sia l'orientamento dell'Autorità di ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 12, lett. f, della legge n. 481 del 14 novembre 1995, sia che le misure contenute negli Impegni concorrano a garantire in maniera più efficace il rispetto del principio di parità di trattamento. Telecom Italia rileva, infine, che la data di comunicazione degli accordi interni prevista dallo schema di provvedimento in consultazione (31 ottobre di ciascun anno), è anche la data di comunicazione di tutte le Offerte di Riferimento relative all'anno successivo. Data la rilevanza e l'onerosità attinente la predisposizione e comunicazione sia delle Offerte di Riferimento sia dei contratti interni, propone di posticipare la comunicazione dei contratti interni al 30 novembre.

Le valutazioni dell'Autorità

D10.7. In merito alla richiesta degli operatori alternativi di avere SLA di *provisioning* e *assurance* "migliorativi" rispetto agli SLA offerti da TI alle proprie divisioni commerciali, l'Autorità ritiene che il principio di non discriminazione imponga l'equivalenza delle condizioni competitive di tutti gli operatori e che, pertanto, la richiesta non possa essere accolta.

D10.8. In relazione alle richieste di Fastweb, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon sulla pubblicazione dei contratti interni l'Autorità non ritiene di dover accogliere tale richiesta in quanto rileva che la verifica della corrispondenza tra prestazioni interne ed esterne sarà compiuta dalla stessa Autorità, in attuazione delle proprie prerogative, al fine di assicurare il rispetto della parità di trattamento. In merito alla richiesta di Fastweb di pubblicazione della contabilità regolatoria, l'Autorità ritiene di aver definito opportuni obblighi di separazione contabile che prevedono la pubblicazione, a valle della verifica da parte del revisore, di una relazione nella quale Telecom Italia riporti i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi.

D10.9. In relazione alla richiesta di modifica dell'articolo 16, comma 1, lett. a, relativo ai contratti interni, l'Autorità chiarisce che i prezzi riportati nei contratti di cessione interna sono quelli presentati nell'ambito dell'Offerta di riferimento.

D10.10. In relazione all'affermazione di BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon sulla assenza di sistematicità delle regole imposte sulla reportistica rispetto al recepimento degli Impegni, l'Autorità ritiene che le disposizioni in merito alla reportistica siano state mutuate dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 45/06/CONS. A parere dell'Autorità, tuttavia, non possono sussistere difformità tra quanto previsto dai Gruppi di Impegni n.

3 e 4 e quanto imposto dall'Autorità ai fini della non discriminazione, in quanto ciò creerebbe incertezze e non garantirebbe il rispetto del principio di parità di trattamento. L'Autorità ha pertanto ritenuto doveroso garantire la conformità degli obblighi regolamentari imposti ai fini della implementazione della parità di trattamento a quanto contenuto negli Impegni assunti volontariamente da Telecom Italia, in quanto non sono concepibili divergenze tra le due discipline.

D10.11. In merito alla posizione di Telecom Italia di restringere gli obblighi di non discriminazione ai soli circuiti a capacità dedicata inferiore ai 2 Mbit/s, l'Autorità ripropone ciò che è stato esposto al punto D3.6. In relazione alla richiesta di posticipare al 30 novembre la pubblicazione dei contratti interni l'Autorità non ritiene possibile accettare tale richiesta, in ragione del fatto che la suddetta pubblicazione deve essere contestuale all'Offerta di riferimento al fine della sua approvazione.

7.4. Obbligo di separazione contabile

239. L'Autorità ritiene che gli effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei diversi livelli della catena produttiva, e per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.

240. Per questa ragione, l'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del Codice ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, per il mercato rilevante individuato l'obbligo di separazione contabile, in base al quale Telecom Italia deve rendere trasparenti i prezzi del servizio all'ingrosso venduto ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*) derivanti dall'autoproduzione di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

241. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, della non sussistenza di sussidi incrociati tra i servizi.

242. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone la definizione del perimetro impiantistico del mercato. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio venduto all'esterno o fornito internamente, e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi riconducibili al servizio compreso il costo del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* - WACC).

243. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita o fornitura interna del servizio e, nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività pertinenti (vedi *infra* contabilità dei costi e condizioni attuative).

244. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, Telecom Italia, nel Conto Economico relativo al mercato in esame, deve dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*) che rappresentano i ricavi figurativi generati ed i costi figurativi sostenuti per la fornitura interna (o autoproduzione) dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate.

245. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico di ciascun mercato dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei servizi di circuiti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente, prestazioni associate e relativi servizi accessori.

246. L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli venduti all'esterno, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal riguardo, si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in offerta di riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'offerta di riferimento.

247. Telecom Italia, inoltre, deve predisporre una sezione di confronto tra ciascun servizio presente nell'offerta di riferimento e l'equivalente servizio fornito internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e attività differenti per la vendita esterna e per la fornitura interna.

248. In linea con le considerazioni svolte dall'Autorità in occasione della definizione dei rimedi per i mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS), si osserva, peraltro, che le misure suesposte costituiscono oggetto del Gruppo di Impegni n. 8, in base al quale Telecom Italia predispone, e sottopone all'approvazione dell'Autorità, all'interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso, tra cui i servizi di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente di cui al presente provvedimento, forniti dalla funzione *Open Access* – o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso - alle funzioni commerciali di Telecom Italia.

249. Il Gruppo di Impegni n. 8 prevede, altresì, che Telecom Italia, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, predisponga e sottoponga all'approvazione dell'Autorità, evidenza contabile separata relativa ad *Open Access* - o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, tra cui i servizi di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente di cui al presente provvedimento. In tal senso, in linea con le considerazioni svolte dall'Autorità in occasione della definizione dei rimedi per i mercati dell'accesso da rete fissa (delibera n. 525/09/CONS), si ritiene che quanto

previsto dal Gruppo di Impegni n. 8 risulti in linea e rafforzi le disposizioni dell'Autorità in materia di separazione contabile.

D11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?

Le osservazioni degli operatori

D11.1. Gli operatori Cable&Wireless, Fastweb, Wind, Vodafone, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon condividono l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile, segnalando alcune integrazioni al fine di rendere più efficaci alcune disposizioni regolamentari.

D11.2. In particolare, Wind ritiene che, qualora l'Autorità intenda adottare una separazione dei mercati in funzione della tipologia di utilizzo del collegamento, al fine di evitare forme di sussidio incrociato tra servizi offerti su base regolamentata e non, precisi che le modalità da adottarsi nella definizione della separazione contabile relativa al servizio in oggetto comprendano tutti i collegamenti forniti esternamente ed internamente per tutte le possibili tipologie di utilizzo. La Società, inoltre, non condivide quanto previsto nelle condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile (art. 17 comma 3), in riferimento all'obbligo di predisposizione di appositi contratti di servizio. Al riguardo, in ottemperanza al principio di non discriminazione e di trasparenza, Wind richiede che i contratti di servizio interni siano sviluppati conformemente alle Offerte di Riferimento e siano resi pubblici sia in fase di proposta da parte di Telecom Italia, sia a valle della loro approvazione da parte dell'Autorità, esattamente come le Offerte di Riferimento.

D11.3. Le società BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon ritengono insufficiente l'imposizione dell'obbligo solo relativamente al mercato A e ne chiedono l'estensione anche al mercato dei servizi *trunk*, ai servizi accessori, ai flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale. Per quanto riguarda la struttura dei conti economici e degli stati patrimoniali, oltre a ravvisare un cambio di impostazione rispetto a quanto stabilito dalla delibera n. 45/06/CONS, ritengono di non potersi esprimere in merito finché non si disporrà di un supporto documentale analogo all'allegato 1 della delibera n. 45/06/CONS. Inoltre le società nutrono dei dubbi circa la scelta di imporre una duplice contabilità che separi i servizi venduti internamente e quelli venduti esternamente, in quanto suscettibile di introdurre degli elementi di discrezionalità nella fase di attribuzione dei costi a danno del principio di trasparenza. Gli operatori chiedono, quindi, il ripristino delle norme contenute nella delibera n. 45/06/CONS, insieme alla previsione di pubblicazione dei dati contabili anche se non certificati, come previsto dalla delibera n. 45/06/CONS.

D11.4. In merito all'obbligo di separazione contabile TI, pur condividendo l'orientamento dell'Autorità, evidenzia come le disposizioni regolamentari comportino un sensibile aumento della complessità della separazione contabile, con la previsione di una reportistica separata per servizi venduti all'esterno e servizi "venduti" all'interno (con relativi conti economici e rendiconti patrimoniali). Telecom Italia ribadisce che lo strumento idoneo per la verifica del principio di equivalenza possa essere circoscritto alla predisposizione di un'evidenza contabile separata relativa ai suddetti servizi SPM dell'entità *Open Access*, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata e predisposta secondo specifici *remedies*. In tal senso, ritiene utile, in linea con l'orientamento manifestato dall'Autorità al paragrafo 248, mantenere l'impostazione proposta all'interno del Gruppo di Impegni n. 8 (Impegno 8.2). Inoltre, la Società ritiene opportuno ribadire che l'implementazione dei *transfer charge* "a prezzi equivalenti" debba intendersi in sostituzione dell'attuale rappresentazione "al costo", al fine di garantire la univocità dei risultati dei servizi ed evitare fuorvianti doppie rappresentazioni (al prezzo e al costo). Con riferimento ai tempi di implementazione degli obblighi di separazione contabile, TI ritiene stringenti i tempi proposti dall'Autorità. Infatti, ad avviso di TI, è necessario che i relativi processi e sistemi siano a regime a partire dall'inizio dell'anno. Tenendo conto che è necessario prevedere alcune disposizioni aggiuntive volte a definire un processo di verifica della Contabilità Regolatoria trasparente e con maggiore certezza dei tempi, Telecom Italia ritiene indispensabile che per l'anno 2010 si applichi un regime transitorio con la proposta di entrata a regime a partire dal 2011. Da ultimo, Telecom Italia rileva una difformità nella rappresentazione dei Conti Economici tra la vendita esterna e la fornitura interna in quanto i *transfer charge* da Mercato 4 sono previsti solo nel caso della fornitura interna, mentre, a suo parere, costituiscono una relazione verticale con il Mercato 6 anche nel caso di vendita ad altri operatori e pertanto dovrebbero essere previsti.

Le valutazioni dell'Autorità

D11.5. Per quanto riguarda l'osservazione di Wind relativa alla predisposizione di appositi contratti di servizio, l'Autorità osserva che si tratta di una norma richiamata in questa sede, ma già prevista dalla delibera n. 731/09/CONS.

D11.6. Quanto all'osservazione secondo cui il modello di separazione contabile non può prevedere differenze tra la fornitura esterna e la fornitura interna dei servizi regolamentati, l'Autorità osserva che, in linea con quanto previsto nella delibera n. 731/09/CONS, la nuova formulazione degli articoli 11, 12 e 13 prevede che i servizi venduti internamente siano gli stessi di quelli venduti esternamente. L'Autorità specifica all'articolo 19, comma 2 che, ove vi fossero differenze nelle funzionalità di rete che comportano differenti costi fra i servizi, Telecom Italia deve evidenziare tali differenze in una tabella di dettaglio sottoposta all'approvazione dell'Autorità.

D11.7. In merito all'osservazione di Fastweb circa la valorizzazione dei *transfer charges*, l'Autorità ribadisce che essa deve avvenire sulla base dei prezzi e che la contabilità regolatoria di Telecom Italia deve riportare i prezzi unitari e le quantità

relative a tutti i *transfer charge*, come chiarito nella nuova formulazione dell'articolo 19, comma 2.

D11.8. Con riferimento all'osservazione di BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon circa la struttura dei conti economici e degli stati patrimoniali, l'Autorità osserva che, al fine di creare omogeneità nella struttura della contabilità regolatoria tra i vari mercati, ha allineato l'articolato con quello relativo alla contabilità regolatoria della delibera n. 731/09/CONS.

D11.9. L'Autorità condivide la necessità – evidenziata da diversi operatori alternativi - di fornire al mercato visibilità delle evidenze di contabilità regolatoria dell'operatore *incumbent*. In tal senso, l'Autorità conferma, a valle della verifica da parte del revisore, la pubblicazione – aggiornata a quanto disposto dal presente provvedimento - dei prospetti contabili indicati nell'Allegato alla delibera n. 1/10/CONS, che integra la delibera n. 731/09/CONS, nonché della relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi.

D11.10. In merito ai tempi di adozione da parte di TI della contabilità regolatoria delle prescrizioni del presente provvedimento, l'Autorità, al fine di permettere l'aggiornamento dei sistemi di Telecom Italia, ritiene di accogliere la richiesta di TI di entrata a regime dal 2011. L'Autorità ritiene però opportuno, in linea con quanto disposto dalla delibera n. 731/09/CONS, che TI predisponga comunque per l'anno 2010 a livello sperimentale, ed al fine di individuare e risolvere eventuali criticità e di facilitare la transizione al nuovo sistema, una contabilità secondo le prescrizioni del presente provvedimento. A tal fine, l'Autorità ha modificato il comma 3 dell'articolo 13.

D11.11. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha apportato alcune modifiche al testo degli articoli 10 e 17. L'Autorità puntualizza che, per esigenza di uniformità con quanto disposto dalla delibera n. 731/09/CONS, l'espressione "Stato Patrimoniale" è stata sostituita con "Rendiconto del Capitale Impiegato".

7.5. Obbligo di controllo dei prezzi

250. L'analisi svolta ha identificato Telecom Italia quale operatore che detiene significativo potere di mercato nella fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente. L'assenza di una effettiva concorrenza in tali mercati potrebbe far sì che l'operatore dominante pratichi prezzi eccessivamente elevati ovvero comprima i margini a danno dell'utenza finale.

251. L'Autorità, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia un obbligo di controllo dei prezzi nel mercato esaminato. Al riguardo,

l'Autorità ritiene opportuno applicare ai prezzi dei servizi di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento delle sedi di utente un meccanismo di programmazione dei prezzi (*Network Cap – IPC - X*) per il triennio 2010-2012. Rispetto all'orientamento al costo, il *Network Cap* può, da un lato, costituire un incentivo per Telecom Italia all'incremento della propria efficienza produttiva e, dall'altro lato, assicurare maggiore certezza regolamentare agli operatori alternativi.

252. L'Autorità ritiene, quindi, che i guadagni di efficienza conseguibili negli anni 2010- 2012 da Telecom Italia nell'offerta dei servizi di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente debbano essere trasferiti nelle condizioni economiche attraverso il citato *Network Cap*, con un valore della X differenziato per i seguenti panieri:

Paniere A (segmenti terminali su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive fino a 155 Mbps incluse): IPC – 9,6%;

Paniere B (segmenti terminali su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive da 155 Mbps escluse fino a 2,5Gbps incluse): IPC – 0%;

Paniere C (segmenti terminali offerti su tecnologia *Ethernet*): IPC – 0%.

253. La differenziazione tra il Paniere A ed il Paniere B è mantenuta in un'ottica di continuità con la delibera n. 45/06/CONS, nonché di congruenza con le evidenze relative alle dinamiche di costo fornite dalla contabilità regolatoria degli anni 2005, 2006 e 2007. I prezzi per l'anno 2010 sono calcolati applicando i vincoli del *cap* ai prezzi approvati con l'Offerta di Riferimento dell'anno 2009.

254. Infine, con riferimento al Paniere C, riferito ai circuiti offerti con tecnologia *Ethernet*, precedentemente non sottoposti a regolamentazione, l'Autorità osserva che si tratta di servizi innovativi, ancora in fase di sviluppo e per i quali le evidenze di mercato non sono ancora stabili. Per queste ragioni, si ritiene opportuno prevedere un vincolo di prezzo analogo a quello dei circuiti con capacità superiore a 155 Mbps, pari a IPC – 0%.

D12. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?

Le osservazioni degli operatori

D12.1. Tutti gli operatori alternativi che hanno preso parte alla consultazione pubblica condividono l'orientamento dell'Autorità, sebbene qualcuno rilevi alcune criticità nelle condizioni attuative.

D12.2. Per quanto concerne la definizione dei vincoli di *cap*, BT Italia, Colt, Tiscali Verizon e Wind non condividono la scelta dell'Autorità di fissare la X pari a zero per i panieri B e C. In particolare, per quanto riguarda il paniere B, Wind propone che si passi a IPC-IPC, in modo da promuovere un recupero di efficienza da parte di TI nella

fornitura di tali velocità, anche alla luce delle significative spinte commerciali di TI nel settore dell'utenza affari. Con riferimento al paniere C, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon e Wind ritengono che, alla luce delle maggiori efficienze che deriveranno dai prossimi anni dalla diffusione dei servizi *Ethernet* e dalla attesa riduzione dei costi degli apparati associati alla fornitura di tali servizi, il *network cap* debba essere più stringente per tali servizi rispetto a quelli che utilizzano una tecnologia tradizionale; pertanto, non condividono l'impostazione proposta dall'Autorità. L'operatore Cable&Wireless ritiene che il *network cap* proposto (IPC-9,6%) non sia sufficiente a garantire la riduzione dei prezzi di Telecom Italia e che pertanto l'Autorità debba imporre un *network cap* più severo su Telecom Italia. Inoltre, propone di assoggettare anche i Panieri B e C allo stesso IPC-X del Paniere A.

D12.3. Per quanto riguarda i valori di partenza per l'applicazione del *cap*, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon ritengono, in generale, che tali valori andrebbero rivisti sulla base di una rigorosa, attenta e approfondita verifica della contabilità regolatoria più aggiornata per verificare i costi effettivamente sostenuti da Telecom Italia per l'erogazione dei servizi in oggetto. Wind chiede, inoltre, che i valori di partenza per l'applicazione del meccanismo di *network cap* per gli anni dal 2010 al 2012 siano quelli dell'offerta di riferimento 2009. Da ultimo, BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon propongono di inserire la previsione che, qualora il periodo di vigenza del *network cap* definito dal provvedimento si concluda prima che l'Autorità abbia completato la successiva analisi di mercato, il meccanismo vigente di controllo dei prezzi tramite *network cap* resti in vigore finché tale processo non sia completato.

D12.4. Wind non condivide l'identificazione di una modalità di definizione delle tariffe per i servizi di interconnessione diversa dal *network cap* e auspica, al fine di costituire un incentivo al recupero di efficienza da parte di Telecom Italia e fornire maggiore certezza e capacità di pianificazione agli operatori, l'introduzione di un *network cap* anche nella fornitura dei servizi di interconnessione, in luogo di un mero orientamento al costo. BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon chiedono anche di prevedere la reintroduzione del paniere relativo ai raccordi di centrale.

D12.5. Telecom Italia condivide l'introduzione dell'obbligo di controllo dei prezzi sulla base del meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi (*network cap*), limitatamente ai servizi fino a 2 Mbit/s inclusi nelle aree non ULL appartenenti al Paniere A. Inoltre, la Società ritiene che le diverse condizioni competitive rendano opportuna l'identificazione di un paniere specifico per i servizi *terminating* analogici e digitali con velocità fino a 2 Mbit/s inclusi, che utilizzano come portante trasmissivo in rete di accesso la rete in rame. Da ultimo, Telecom Italia auspica che sia garantita la necessaria coerenza tra il meccanismo di *Network Cap* utilizzato per il controllo dei prezzi nei servizi *terminating* e quello utilizzato per i servizi di *unbundling* e che quindi, la base di costo di contabilità regolatoria presa a riferimento per la definizione del meccanismo di *Network Cap* (costi storici per la rete di accesso e costi correnti per la rete di trasporto) e, conseguentemente i vincoli di *cap* fissati all'art. 18 comma 4 dello schema di provvedimento, siano adeguati.

Le valutazioni dell'Autorità

D12.6. L'Autorità ritiene di confermare i valori delle X del meccanismo di network cap proposte nel documento di consultazione pubblica, come determinati dall'analisi condotta e rappresentata nel documento sottoposto a consultazione pubblica. Peraltro, le ipotesi alternative – tra loro contrastanti - formulate da TI e dagli operatori concorrenti rivestono carattere di richieste che non appaiono adeguatamente supportate da analisi dei dati di mercato e contabili.

D12.7. In relazione alla richiesta degli operatori alternativi di fornire maggiore certezza regolamentare circa i valori dei prezzi, l'Autorità fa presente che con la delibera n. 81/09/CIR sono state ridefinite le condizioni economiche dei servizi inclusi nei mercati *trunk* e *terminating*, che decorrono a partire dal 1° gennaio 2009. Pertanto, i valori di partenza del *price cap* previsto dal procedimento in oggetto sono quelli stabiliti dalla delibera n. 81/09/CIR.

D12.8. Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed al fine di una maggiore chiarezza, l'Autorità ha apportato alcune modifiche al testo dell'articolo 18.

7.6. Obbligo di contabilità dei costi

255. L'Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nel mercato in esame, limitatamente ai circuiti forniti in tecnologia tradizionale, deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura del servizio.

256. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio, fornito internamente o venduto esternamente, appartenente al mercato esaminato.

257. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete ed, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

258. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi in primo luogo i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta attraverso, un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*) attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni.

259. I principali metodi per il calcolo del *mark-up* volto al recupero dei costi comuni sono l'*Equal Proportionate Mark-Up* (EPMU) e l'applicazione dei prezzi alla *Ramsey* (*Ramsey Pricing*)[43].

260. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: per i servizi venduti agli operatori alternativi, i ricavi conseguiti dalla vendita esterna del servizio; per i servizi forniti internamente i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi; i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, personale e costi esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori). I conti economici dovrebbero riportare tra gli ammortamenti il dettaglio separato degli aggiustamenti CCA, ove tale modalità di valutazione dei costi sia prevista.

261. Per quanto riguarda gli Stati Patrimoniali, l'Autorità ritiene che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, lo Stato Patrimoniale di ciascun servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale e i relativi aggiustamenti CCA, ove tale modalità di valutazione dei costi sia prevista.

262. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, dei prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte.

D13. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente?

Le osservazioni degli operatori

D13.1. Tutti gli operatori alternativi condividono, in generale, l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi.

D13.2. Fastweb condivide che la contabilità dei costi sia redatta sulla base dei costi storici (HCA), che si rende necessario dato il livello avanzato di ammortamento della rete di TI, nonché sulla metodologia FDC, ma chiede chiarimenti in merito all'espressione "salvo successivi adeguamenti" presente all'art. 12 comma 3. Anche

---

[43] Per un dettaglio delle due metodologie si rimanda alla delibera n. 525/09/CONS, par. 90 dell'Allegato B.

Wind ribadisce come la previsione che la metodologia di allocazione dei costi possa essere modificata sia in contrasto con la necessità di garantire certezza e stabilità al quadro regolamentare per il periodo di riferimento e pertanto ne chiede l'eliminazione. Inoltre, Wind reitera la richiesta di un obbligo di pubblicazione sia della Contabilità Regolatoria che della relazione che certifica il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate alla fornitura del servizio di circuiti *terminating*.

D13.3. BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon chiedono anzitutto che l'obbligo di contabilità dei costi resti in vigore anche per i servizi *trunk* e servizi accessori, almeno con riferimento ai dati relativi all'anno 2009, al fine di consentire la valutazione di congruità dei valori di partenza del *network cap.* Gli operatori chiedono l'imposizione di termini più prossimi – a partire dall'esercizio 2009 - per avviare l'implementazione degli obblighi di contabilità dei costi. Inoltre richiedono un obbligo di pubblicazione della contabilità regolatoria approvata entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata. Le società chiedono l'inserimento dell'art. 14 comma 5 della delibera n. 45/06/CONS, nonché delucidazioni in merito al rinvio della determinazione del WACC. Da ultimo, in merito all'Allegato 1 (SLA) le società richiedono che l'Autorità definisca in modo puntuale, inequivocabile e completo i requisiti che lo SLA di TI deve includere, nonché l'applicazione di penali efficaci, facilmente calcolabili, consistenti e automaticamente riconosciute da TI.

D13.4. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità circa l'adozione di una base di costo (HCA – FDC *Full Distribuited Cost*), evidenziando altresì l'opportunità di sostituire tale base, a partire dal primo maggio 2010, con una base di costo CCA del tipo *bottom up*, qualora tale base sia adottata come riferimento unico per i servizi della rete di accesso (Mercati 4 e 5). Telecom Italia ritiene, infatti, che, nonostante il meccanismo di *Network Cap* utilizzato nel presente schema di provvedimento non sia direttamente collegato ai risultati del modello BU-LRIC, utilizzato invece per regolare i prezzi dei servizi dei Mercati 4 e 5, sono evidenti i vantaggi in termini di omogeneità, coerenza nonché riduzione della complessità, nell'adozione di una base di costo unica per tutti i mercati. A tal proposito, Telecom evidenzia che, qualora l'Autorità volesse adottare una base di costo unica per tutti i mercati, a partire dalla data di entrata in vigore (primo maggio 2010) del nuovo modello BU-LRIC, tale base di costo dovrà essere caratterizzata da una metodologia CCA coerente con quella prevista dal citato modello, e pertanto di tipo *Bottom Up*. In tal senso, TI rileva la necessità di prevedere espressamente il superamento dell'attuale linea guida per il CCA *Top down* (delibera n. 399/02/CONS), peraltro obsoleta in quanto antecedente all'introduzione degli IAS/IFRS (es. "*fair value*"). TI fa presente, inoltre, che il tasso di remunerazione del capitale sia fermo ai valori fissati con delibera n. 4/06/CONS e che, pertanto, non sia più rappresentativo della realtà. Per tale motivo la società chiede l'adeguamento del tasso nel più breve tempo possibile, ossia a partire dalla prossima separazione contabile e contabilità regolatoria (esercizio 2009). Infine, TI chiede una revisione del processo e del *timing* della contabilità regolatoria e propone di poter presentare la contabilità

regolatoria dopo la verifica del revisore, ossia entro 210 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio.

Le valutazioni dell'Autorità

D13.5. Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di Fastweb e Wind riguardo quanto disposto dall'art. 12, comma 3, in merito alla base di costo, l'Autorità rammenta che il mercato dei servizi *terminating*, in quanto mercato di accesso rientra nell'ambito degli Impegni e che, quindi, le decisioni ad esso relative dovranno essere in linea con quanto disposto per i mercati dell'accesso.

D13.6. Per quanto riguarda la richiesta di Wind circa la pubblicazione della contabilità regolatoria, l'Autorità osserva che la nuova formulazione dell'articolo 13, in linea con quanto disposto nella delibera n. 731/09/CONS, prevede la pubblicazione dei prospetti contabili, nonché della metodologia utilizzata da Telecom Italia per la predisposizione della contabilità dei costi.

D13.7. Per quanto riguarda la richiesta di BT Italia, Colt, Tiscali e Verizon riguardante il mantenimento dell'obbligo di contabilità dei costi per i servizi *trunk* e relativi servizi accessori, l'Autorità, come già argomentato nelle risposte alle domande precedenti, ribadisce che non vi è possibilità di imporre alcun tipo di obbligo in mercati che non siano più soggetti a regolamentazione, mentre – a garanzia di una effettiva concorrenza in mercati deregolamentati - restano in vigore altri diversi strumenti di intervento: dall'attività di costante monitoraggio delle condizioni concorrenziali e di mercato a quella in materia di risoluzione delle controversie.

D13.8. In merito alla data di decorrenza della contabilità regolatoria, l'Autorità osserva che la delibera n. 81/09/CIR ha modificato le condizioni economiche dei servizi in oggetto e che tali modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 2009.

D13.9. Infine, in risposta alla esigenza manifestata da TI di garantire unicità al sistema di rendicontazione contabile, l'Autorità garantirà – come di consueto – il necessario confronto con Telecom Italia, qualora si manifestino problematiche nell'implementazione del sistema in questione.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 23 dicembre 2009, relativo allo schema di provvedimento;

CONSIDERATO che – in generale - l'AGCM concorda con l'analisi svolta dall'Autorità, in relazione a tutti i mercati individuati, con riguardo sia alla individuazione dei mercati rilevanti, sia con riferimento all'individuazione di un significativo potere di mercato in capo a Telecom Italia;

CONSIDERATO, inoltre, che l'AGCM condivide la non suscettibilità di regolamentazione *ex ante*, riscontrata in esito al triplo *test*, per il mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate su circuiti interurbani (*trunk*), mentre

valuta favorevolmente il permanere degli obblighi regolamentari in capo all'operatore dominante nel mercato dei circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (mercato A);

RITENUTO di condividere le osservazioni formulate dall'AGCM, le quali confermano pienamente le conclusioni cui è pervenuta l'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti, al mancato superamento del cosiddetto triplo *test* per il mercato dei servizi *trunk* ed all'analisi del mercato A;

CONSIDERATO, infine, che l'AGCM ha manifestato alcune perplessità in merito alla prospettata eliminazione degli obblighi in capo a Telecom Italia nel mercato dei circuiti di relegamento delle BTS in quanto ciò "*potrebbe consentire all'operatore* incumbent *di esercitare il proprio potere di mercato in tutti i casi in cui risulti necessario per gli operatori mobili il ricorso ai circuiti diretti di Telecom Italia, in tal modo compromettendo la loro possibilità di competere ed ostacolando lo sviluppo ed il completamento delle reti mobili*" e suggerisce che "*l'eventuale eliminazione degli obblighi in capo a Telecom Italia avvenga a seguito di un'analisi volta ad individuare le aree nelle quali il ricorso per gli operatori mobili ai circuiti di Telecom Italia non risulti necessario, data la concreta possibilità di installare ponti radio e la possibilità di conseguire comunque capacità trasmissive più elevate*";

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2009) D/10947 del 04 dicembre 2009, relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari" adottato dall'Autorità in data 28 ottobre 2009 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 29 ottobre 2009;

CONSIDERATO, innanzitutto, che la Commissione europea ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite in data 12 novembre 2009, ed ha formulato un parere favorevole, con alcuni limitati commenti in relazione al mercato B, ossia il mercato dei circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia e una BTS (stazione radio base) di un operatore mobile;

CONSIDERATO che – a questo ultimo riguardo - la Commissione ha concordato con la valutazione dell'Autorità, secondo cui gli ostacoli dell'accesso nel mercato B – se presenti – sono di natura transitoria, tenuto conto degli investimenti in infrastrutture alternative che gli operatori di rete mobile stanno realizzando;

CONSIDERATO, peraltro, che la Commissione ha rilevato che, "*almeno in questa fase, alcune aree geografiche del mercato devono ancora essere coperte attraverso linee di rete fissa affittate dall'operatore storico*" ed, al fine di evitare che in seguito alla revoca degli obblighi con effetto immediato Telecom Italia sia in grado di abusare del proprio potere di mercato, ha invitato l'Autorità a fissare un ragionevole periodo di preavviso per le parti interessate dalla revoca degli obblighi, in modo che gli operatori di rete mobile, durante tale periodo, siano in grado di eliminare le restrizioni all'accesso ancora presenti nelle loro reti;

RITENUTO di condividere queste osservazioni della Commissione, le quali, peraltro, non contemplano alcuna modifica all'impostazione seguita dall'Autorità con riguardo tanto alla definizione dei mercati rilevanti, quanto all'individuazione di imprese con significativo potere di mercato, quanto, infine, alla imposizione dei relativi obblighi;

RITENUTO, pertanto, che il ragionevole periodo di preavviso richiesto dalla Commissione possa essere fissato in un anno e cioè a tutto il 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO, infine, che tale previsione possa consentire all'Autorità di avere il tempo necessario per un adeguato monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni di mercato e concorrenziale, anche su base di mercati geografici sub-nazionali, così da tenere conto anche della richiesta dell'AGCM di un approfondimento dell'analisi;

RILEVATO, che la Commissione ha concluso che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorità può adottare la decisione finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo I

DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a. "Autorità": Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
    b. "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c. “autorizzazione generale”: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;

d. “operatore”, un’impresa titolare di autorizzazione generale;

e. “operatore notificato”: l’operatore identificato, ai sensi dell’art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;

f. “operatore alternativo”: impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall’operatore notificato (*Other Authorised Operators* o OAOs);

g. “segmenti terminali di linee affittate”, ovvero “segmenti *terminating*”: circuiti di capacità dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia;

h. “circuiti interurbani di linee affittate”, ovvero “segmenti *trunk*”: circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;

i. “servizi accessori”, ovvero servizi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale ed alla rete trasmissiva locale;

j. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra PoP dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;

k. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: circuiti di capacità dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche PoP, Point of Presence) dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;

l. “raccordo interno di centrale”: servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;

m. “RED”: Ripartitore Elettronico Digitale (o anche *Digital Cross-Connect* - DXC) apparato di instradamento per flussi ad alta capacità impiegato per commutare linee affittate;

n. “ADM”: *Add Drop Multipex* apparato in grado di aggregare e disaggregare flussi ad alta capacità secondo le gerarchie di trasporto e gli standard tecnici adottati della rete;

o. “rete di accesso”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia;

p. “rete di trasporto”: insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l’instradamento dell’informazione;

q. “co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;

r. “servizi aggiuntivi ai segmenti *terminating*”: servizi opzionali per la fornitura dei segmenti *terminating*, tra cui collegamenti multi-punto, rete privata virtuale e prestazioni di protezione;

s. “servizi aggiuntivi ai flussi di interconnessione”: servizi opzionali per la fornitura di servizi di flussi di interconnessione tra cui i servizi di multiplazione e di protezione;

t. “Tecnologia *Ethernet*”: tecnologia trasmissiva basata su interfacce GbEthernet;

u. “Impegni”: Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 ed approvati dall'Autorità con delibera n. 718/08/CONS.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2
Individuazione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i seguenti tre mercati rilevanti:

i. il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, è costituito da circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;

ii. il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (Mercato A);

iii. il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS di un operatore di rete mobile (Mercato B).

2. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno tutti dimensione geografica nazionale.

Art. 3
Suscettibilità del mercato dei segmenti *trunk* alla regolamentazione *ex ante*

1. Il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i*), non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*, non risultando soddisfatti i tre criteri di cui al punto 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2007/879/CE.

Art. 4
Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nel Mercato A, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii*), non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e Telecom Italia è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.

2. Nel Mercato B, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *iii*), sussistono condizioni di concorrenza effettiva e nessun operatore è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.

Capo II

REVOCA DEGLI OBBLIGHI

Art. 5

Revoca degli obblighi

1. Nel mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i*), sono revocati gli obblighi in capo a Telecom Italia di cui alla delibera n. 45/06/CONS, in quanto il mercato non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

2. Nel Mercato B, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *iii*), sono revocati gli obblighi in capo a Telecom Italia di cui alla delibera n. 45/06/CONS, con le modalità indicate nel successivo art. 20, in quanto sussistono condizioni di concorrenza effettiva.

Capo III

OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 6

Obblighi in capo all'operatore notificato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii*), gli obblighi di cui al presente Capo.

2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo III sono descritte nel successivo Capo IV.

Art. 7
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (Mercato A) e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.

2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori e complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché ai raccordi interni di centrale e dei relativi servizi aggiuntivi.

3. I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale, nonché i raccordi interni di centrale sono impiegati per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia.

Art. 8
Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii*).

2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.

3. Telecom Italia pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche.

4. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

5. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA premium, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

6. In caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 o dei relativi servizi accessori. In tal caso, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'Offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché alle giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione, con eventuali modifiche, da parte dell'Autorità.

Art. 9
Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii*.

2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.

3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1 Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.

4. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di cui al comma 1, garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

5. Telecom Italia fornisce all'Autorità, su base semestrale, per ogni tipologia di circuito, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un report con il dettaglio dei tempi di *provisioning, assurance* e disponibilità annua effettivamente forniti alle proprie divisioni ed agli operatori alternativi nel 75 per cento, 95 per cento e 100 per cento dei casi.

6. Telecom Italia - ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – adotta adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

Art. 10
Obblighi di separazione contabile

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile per i servizi appartenenti al mercato dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente e per le relative prestazioni accessorie.

2. Telecom Italia, per il mercato indicato al comma 1, ed i servizi ad esso appartenenti, deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).

3. Il Conto Economico e il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi appartenenti al mercato indicato al comma 1, e relativi servizi accessori riportano:

a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
b. i ricavi generati dalla fornitura interna dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente (*transfer charge* da Telecom Italia *retail*);
c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.

4. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in offerta di riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'offerta di riferimento così come disciplinato al successivo articolo 19.

Art. 11
Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente.

2. Per i servizi di cui al comma precedente Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti nelle condizioni attuative. Per i servizi accessori i prezzi sono orientati ai costi risultanti dalla Contabilità Regolatoria.

3. Ogni anno, Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorità le quantità vendute di ciascun paniere di servizi, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi che termina il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).

4. Telecom Italia autocertifica i dati comunicati, nelle modalità previste dal DPR 445/2000, e ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice.

5. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.

6. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno, la variazione del valore economico di ciascun paniere si calcola come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti nell'Offerta di Riferimento.

7. Le quantità di riferimento sono pari alle consistenze medie dei servizi e delle prestazioni (in unità vendute) inclusi nei panieri nell'arco dei dodici mesi che costituiscono il periodo di riferimento.

8. Per ciascun paniere il vincolo è definito nella misura di IPC-X, dove:

- IPC è la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi), rilevato dall'Istat; il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del *Network Cap* è calcolato come variazione percentuale della media sui 12 mesi del periodo di riferimento;

- X rappresenta il tasso di recupero di efficienza realizzato da Telecom Italia, nel periodo di durata del *Network Cap*, nella produzione dei servizi inclusi nei panieri.

9. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

Art. 12

Obblighi di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente venduti esternamente e forniti internamente, e per le relative prestazioni accessorie.

2. Il perimetro impiantistico dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente è costituito dagli elementi di rete destinati a collegare un punto terminale di rete con un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia, situato all'interno di uno dei bacini trasmissivi regionali.

3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA – *Historical Cost Accounting*) e con la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*), salvo successivi adeguamenti.

4. Telecom Italia predispone il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato che riportano le voci indicate al precedente articolo 10, comma 3, per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, e relativi servizi accessori.

5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 19), i cui dati alimentano il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui ai commi precedenti.

Art. 13
Presentazione e verifica della Contabilità Regolatoria

1. Telecom Italia invia annualmente all'Autorità, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili (Contabilità Regolatoria), di cui agli articoli precedenti, corredate dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative. L'invio avviene in formato cartaceo e in formato elettronico.

2. La conformità della Contabilità Regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo competente ed indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.

3. Telecom Italia adegua la Contabilità Regolatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011. Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile, per l'esercizio 2010 Telecom Italia affianca alla contabilità redatta secondo la normativa precedente, soggetta a revisione, una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni evidenziando la metodologia adottata, soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità.

4. La Contabilità Regolatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico.

5. A valle della verifica da parte del revisore, i prospetti contabili indicati nell'Allegato alla delibera n. 1/10/CONS, che integra la delibera n. 731/09/CONS, nonché la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi, saranno resi pubblici dall'Autorità.

Capo IV

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 14

Condizioni attuative degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, fornisce accesso ai segmenti *terminating*, in tecnologia SDH, PDH ed *Ethernet*, per il rilegamento di sedi d'utente presso un qualsiasi nodo di primo e secondo livello interno al bacino trasmissivo regionale di pertinenza, ovvero presso le centrali di livello locale idonee alla consegna dei circuiti.

2. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, per il servizio di segmenti *terminating* fornisce accesso a tutte le velocità trasmissive ed interfacce al punto terminale di rete impiegate nelle proprie offerte di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio, inclusi quelli in tecnologia *Ethernet*.

3. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, riporta il servizio di flusso di interconnessione alla rete di transito regionale, costituito dalla parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito regionale corrispondente alla capacità trasmissiva tra nodi appartenenti alla rete di transito regionale. Tale servizio consente agli operatori l'accesso ai nodi appartenenti ai livelli uno e due della rete di circuiti diretti di Telecom Italia. Le distanze relative alla parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito regionali interessate.

4. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, riporta il servizio di flusso di interconnessione alla rete locale, costituito dalla parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito locale corrispondente alla capacità trasmissiva tra nodi appartenenti alla rete di transito locale. Tale servizio consente agli operatori di interconnettersi ai nodi di rete locali presso cui sono accessibili i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. Le distanze relative alla parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito locali interessate.

5. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, assicura che i servizi di flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale possano essere richiesti congiuntamente; in tal caso le distanze chilometriche sono quelle relative alle singole tratte con le loro lunghezze.

6. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, assicura che i servizi di flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale si usino nel caso in cui il punto di presenza dell'operatore appartiene al medesimo bacino trasmissivo del punto di consegna dei servizi raccolti. Il punto di presenza può essere co-locato presso un nodo di rete di transito regionale o locale; in tal caso i servizi all'ingrosso sono raccolti con i raccordi interni di centrale.

7. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, assicura che la fatturazione dei servizi di flussi di interconnessione inizi dal momento del loro effettivo utilizzo, cioè dall'attivazione dei servizi voce, dati o linee affittate trasportati.

8. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, assicura che i raccordi interni di centrale siano impiegati per rilegare apparati di operatori diversi ubicati nel medesimo sito ed, in particolare, nella fornitura di ogni servizio per cui Telecom Italia ha l'obbligo d'offerta, al fine di rilegare gli apparati di Telecom Italia con quelli dell'operatore richiedente ubicati presso la centrale di consegna del servizio.

9. Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, assicura che l'impiego di flussi di interconnessione e di raccordi interni di centrale sia consentito anche nel caso in cui gli apparati dell'operatore richiedente siano presso spazi di co-locazione di operatori terzi.

Art. 15
Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza

1. L'Offerta di Riferimento per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di:

a. circuiti *terminating* in tecnologia analogica (circuiti *terminating* Analogici);

b. circuiti *terminating* in tecnologia digitale (circuiti *terminating* Digitali) per le capacità trasmissive pari a: 1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s, 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 768 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s1;

c. circuiti in tecnologia *Ethernet*;

d. altri servizi accessori.

2. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente gli aspetti tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali relativi a:

a. i confini territoriali dei bacini trasmissivi regionali relativi a ciascuna coppia di nodi RED interconnessi a livello nazionale;

b. l'elenco completo e la relativa ubicazione dei nodi ai quali è tecnicamente possibile l'attestazione in raccolta dei servizi di circuiti *terminating*, con le indicazioni di livello gerarchico e topologico necessarie all'uso dei servizi di flussi di interconnessione;

c. la descrizione delle modalità di gestione degli ordini di fornitura, ampliamento e dismissione, delle richieste di intervento in caso di disservizio e di calcolo delle penali;

d. le condizioni di SLA e penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 alla presente delibera;

e. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per la fornitura e il ripristino dei servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, segmenti *terminating*, che consentano, sulla base della singola richiesta, la consegna o la riparazione di tali servizi in tempi migliorativi rispetto allo SLA base;

f. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, tali da garantire tempi di disponibilità annua migliorativi rispetto allo SLA base ed in linea con le disponibilità richieste alle diverse tipologie di applicazioni;

g. le modalità di offerta per la gestione centralizzata (*provisioning*, *assurance* e penali) nel caso di clienti multi-sede e multi-tecnologia, con particolare riferimento al caso di fornitura dei segmenti *terminating*;

h. la fornitura, con riferimento a tutti i Raccordi Interni di Centrale, del codice identificativo del circuito (TD).

Art. 16
Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione

1. Per la fornitura di servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, Telecom Italia garantisce che:

a. la fornitura dei servizi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Gli SLA devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati dai contratti interni sono quelli presentati nell'ambito dell'offerta di riferimento. Tali accordi devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;

b. la fornitura di servizi avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;

c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di circuiti dedicati per il rilegamento delle sedi d'utente sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;

d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;

e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.

2. Telecom Italia garantisce che il personale di *Open Access* – o di qualsiasi altra funzione cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi all'ingrosso di linee affittate per il rilegamento delle sedi d'utente – non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti finali.

3. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione Telecom Italia presenta all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento delle sedi d'utente, relative prestazioni associate e servizi accessori, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.

4. La reportistica di cui ai commi precedenti include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente predisposta secondo il modello dell'allegato C della delibera n. 152/02/CONS. Inoltre, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti alle divisioni interne, la reportistica dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo, evidenziando tali misure in modo disaggregato per le diverse tipologie di SLA (base o premium) e di servizio finale. In particolare, la reportistica contiene l'indicazione del:

a. volume di ordinativi ricevuti;

b. volume di ordinativi rifiutati con le relative motivazioni;

c. tempo medio tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di Telecom Italia;

d. tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio;

e. percentuale di circuiti che hanno subito danni in un specifico periodo;

f. tempo medio tra apertura di *ticket* per guasto e chiusura guasto.

5. In aggiunta alla reportistica di cui ai commi precedenti, Telecom Italia predispone un sistema di monitoraggio delle prestazioni della propria funzione cui siano attribuite le competenze nella fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento e fornisce le garanzie di trasparenza di tale sistema di monitoraggio.

6. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi di *Open Access* – o di qualsiasi altra funzione cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, tra cui il servizio di cui al presente provvedimento – e quelli delle funzioni commerciali che forniscono servizi agli utenti finali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato che forniscono servizi agli utenti finali.

Art. 17
Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile

1. Il Conto Economico di cui all'Art 10, comma 3, deve riportare separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 19, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

   a. *transfer charge* da Telecom Italia *retail* (per canoni e per contributi);

   b. eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail.*

   Il Conto Economico dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente deve riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 19, delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.

2. Il Conto Economico di cui al comma precedente evidenzia, inoltre, separatamente:

   a. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
      - ammortamenti;
      - personale;
      - costi esterni ed altri;

   b. Il Costo del capitale

3. Il Rendiconto del Capitale Impiegato dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente evidenzia separatamente:

   a. Il Capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
      - attività correnti;
      - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
      - passività correnti;
      - passività non correnti.

4. Telecom Italia predispone, e sottopone all'approvazione dell'Autorità, in appositi contratti di servizio, i *transfer charge* corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso, tra cui il servizio di cui al presente provvedimento, forniti dalla funzione *Open Access* − o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso − alle funzioni commerciali di Telecom Italia.

5. Telecom Italia predispone, e sottopone all'approvazione dell'Autorità la contabilità regolatoria separata relativa ad *Open Access* – o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, tra cui il servizio di cui al presente provvedimento.

Art. 18
Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi

1. Il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (IPC-X *Network Cap*) di cui all'Art. 11, si applica ai canoni ed ai contributi relativi ai servizi di segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente.

2. Per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti i seguenti panieri:

Paniere A dei segmenti terminali su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive fino a 155Mbps incluse:

i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.

Paniere B dei segmenti terminali su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive da 155Mbps escluse fino a 2,5Gbps incluse:

iii. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
iv. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.

Paniere C dei segmenti terminali offerti su tecnologia *Ethernet*.

3. I valori iniziali, validi per l'anno 2010, dei vincoli di *cap* da applicarsi ai Panieri A, B e C per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono costituiti dai prezzi fissati, per l'anno 2009, dalla delibera n. 81/09/CIR.

4. Telecom Italia pratica al valore dei panieri di cui al precedente comma 2 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X per le offerte di riferimento 2010-2012 sulla base delle seguenti modalità:

- Paniere A: IPC – 9,6%;

- Paniere B: IPC – 0%;

- Paniere C: IPC – 0%.

5. Telecom Italia articola i prezzi dei collegamenti al variare delle velocità trasmissive e per distanza chilometrica.

Art. 19
Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi

1. Le scritture contabili di cui all'Art. 10, inviate annualmente all'Autorità, includono una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente. La relazione documenta e motiva eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all'anno precedente, dando evidenza delle implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi ed è oggetto di verifica da parte del revisore.

2. Ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, Telecom Italia, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, presenta all'Autorità un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente presenti nell'offerta di riferimento e l'equivalente prezzo dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna. Nel medesimo prospetto di dettaglio, Telecom Italia espone le quantità prodotte di ciascun servizio, fornito esternamente ed internamente, nonché i costi ad essi pertinenti.

3. L'Autorità valuta e approva il prospetto di cui al comma precedente nell'ambito del processo di verifica dell'implementazione del Gruppo di Impegni n. 8.

4. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di ciascun servizio di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente.

5. Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni.

6. I prospetti di dettaglio individuano i centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura dei servizi sulla base della catena impiantistica sottostante. Per ciascun centro di costo/attività elementare, i prospetti di dettaglio evidenziano:

- i) i costi operativi (ammortamenti, personale e costi esterni);
- ii) il capitale impiegato;
- iii) le quantità di prestazioni erogate nell'anno.

7. Per ciascun centro di costo/attività elementare sono evidenziati i costi storici e gli aggiustamenti CCA (ove prevista tale base di costo) separatamente per gli

ammortamenti e per il capitale impiegato. Per ciascun centro di costo/attività elementare, si devono evidenziare separatamente i costi operativi da trasferimento interno (*transfer charge*) ove presenti.

8. Per ciascun servizio, il costo unitario è calcolato a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari di cui ai commi precedenti imputati attraverso coefficienti di utilizzo che tengano conto dell'impiego della risorsa da parte di ciascun servizio. Le note di commento ai prospetti documentano tale processo motivando la scelta dei coefficienti di utilizzo impiegati ed il metodo di calcolo degli stessi.

9. Le singole componenti/attività contengono almeno i dettagli relativi ad apparati in sede cliente ed in centrale, raccordi in sede utente, apparati di multiplazione, assurance e manutenzione, apparati trasmissivi e portanti relativi alla rete locale e regionale, componenti della rete di accesso in rame e fibra ottica, apparati RED 1-0, apparati e portanti SDH, apparati e portanti della rete *Ethernet*.

10. I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di "gestione operatori"). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di "gestione interna") per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.

11. Il recupero dei costi di "gestione operatori" e di quelli di "gestione interna" avviene attraverso l'applicazione di un *mark up* medio ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di "gestione operatori" e di "gestione interna" ed il valore totale dei servizi ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.

12. I prospetti di dettaglio forniscono evidenza del criterio utilizzato per il recupero dei costi comuni e dell'incidenza di tali costi sul costo totale di ciascun servizio.

Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro il mese di marzo 2010 l'Autorità provvede a calcolare il valore del WACC per la determinazione dei prezzi dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente per il triennio 2010-2012, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 73, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS.

2. Gli Impegni di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS rimangono disciplinati nei termini, nelle forme e secondo le procedure indicate nella suddetta delibera, negli impegni stessi, nella delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni e nella delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni. Ogni eventuale proposta di modifica agli Impegni avviene sulla base di un confronto tra l'Autorità e Telecom Italia ed, in ogni caso, qualora la modifica proposta costituisca un rimedio o sia direttamente connessa o accessoria ad un rimedio, prima dell'approvazione, viene sottoposta a consultazione pubblica nazionale e notificata alla Commissione europea, sulla base della disciplina vigente.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.

4. In relazione alla eventuale inottemperanza alle misure oggetto degli Impegni di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS e richiamate nel presente provvedimento si prevede quanto segue:

a) il mancato rispetto di tali misure è sanzionato nelle forme e secondo le procedure di cui alla delibera n. 718/08/CONS;

b) l'Autorità, nel caso accerti il mancato rispetto di tali misure, intima a Telecom Italia, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di porre fine entro un mese all'infrazione e – fermo restando quanto previsto al punto a) – nel caso l'impresa non abbia posto fine all'infrazione entro tale termine, adotta misure adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

5. La rimozione degli obblighi per il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia e una BTS di un operatore mobile (mercato B) decorre dal 31 dicembre 2010.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia, trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 gennaio 2010

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

Allegato n. 1 alla Delibera n. 2/10/CONS

Service Level Agreement

1. Telecom Italia, al fine di garantire che l'offerta di segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente non sia discriminatoria in relazione alla cessione interna dello stesso servizio, fornisce agli operatori concorrenti servizi e informazioni adottando le medesime condizioni tecniche, economiche e gestionali fornite internamente.
2. Telecom Italia articola gli SLA per i segmenti di terminazione in:

   • un'offerta base per i segmenti di terminazione che garantisce condizioni di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua che permettano la replicabilità del servizio al dettaglio di linee affittate di Telecom Italia;

   • un'offerta *premium* per i segmenti di terminazione che garantisce condizioni di *assurance* e disponibilità annua migliorativi e tali da soddisfare requisiti di affidabilità necessari al rilegamento di nodi terminali di altri operatori;

   • un'offerta premium per i segmenti di terminazione che garantisca su base richiesta tempi di *provisioning* migliorativi.
3. Telecom Italia garantisce per i tempi di *provisioning* che le offerte di SLA base prevedano tempi minimi per la consegna per i servizi di segmenti terminali inferiori ai tempi di consegna previsti per le medesime velocità sul mercato al dettaglio.
4. Telecom Italia prevede per i segmenti terminali tempi massimi di *provisioning* garantiti con penali nel 100% nonché tempi massimi di *provisioning* garantiti con penali nel 95% dei casi. I tempi di *provisioning* garantiti dovranno risultare in linea con la migliore prassi europea e considerare un margine di almeno 4 giorni necessario agli operatori per replicare le offerte al dettaglio di Telecom Italia a partire dalle offerte all'ingrosso di segmenti terminali.
5. Telecom Italia applicherà per l'offerta di *provisioning* base di segmenti terminali, i tempi massimi garantiti nel 95% dei casi riportati nella seguente tabella:

fino a 64Kbps	14 giorni di calendario
2Mbps non strutturati	26 giorni di calendario
2Mbps strutturati	29 giorni di calendario
34Mbps non strutturati	48 giorni di calendario

6. Telecom Italia definisce i tempi massimi di *provisioning* per le restanti capacità in modo coerente a quelli previsti al punto precedente sulla base delle componenti di rete e delle funzioni aziendali coinvolte. Tali tempi sono garantiti per il 95% dei circuiti di ciascuna capacità acquistati dall'operatore nell'anno.

10A01361

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(003020/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.